



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 18/12/2024

OGGETTO:

Misure di razionalizzazione 2023, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 - Appendice ex art. 30 del D.Lgs. n.201/2022.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti dieci nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|---------------------|
| 1. DURANTE Monica - Presidente | Si |
| 2. FIUME Marianna - Vice Sindaco | Si |
| 3. BARBERA Enrico - Assessore | Si |
| 4. SASANELLI Marianna - Assessore | Si |
| 5. SERRA Matteo Maria Davide - Assessore | Si |
| 6. ESPOSITO Francesco - Consigliere | Si |
| 7. GARBARINI Aldo - Consigliere | Si |
| 8. TORASSO Sara - Consigliere | Si |
| 9. VOLPATTO Marco - Consigliere | Si |
| 10. BARBERA Alessandro - Consigliere | Giust. |
| 11. TORTORI Patrizia - Consigliere | Si |
| 12. FAVINI Roberta - Consigliere | Si |
| 13. VACCA Alessandra - Consigliere | Si |
| | Totale Presenti: 12 |
| | Totale Assenti: 1 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale DE BIASE Dr.ssa Giuseppina.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Finanziario e Tributi

OGGETTO: Misure di razionalizzazione 2023, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 - Appendice ex art. 30 del D.Lgs. n.201/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 1075 del 05/12/2024, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

““““Visti:

- l'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- i presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, che riguardano:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. n.175/2016;
- il c. 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Nonché visto:

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 il quale prevede l'effettuazione annuale della ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori da parte dei Comuni e delle forme associative degli stessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di efficienza e qualità del servizio e rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio nonché la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house in generale oltre che gli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante;
- il comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 il quale prevede che la ricognizione di cui al succitato comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, e che nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Rilevato che:

- il Comune di Brandizzo, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 02.10.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 17.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 16.12.2019, il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29.12.2020, il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21.12.2021, il Piano di razionalizzazione periodica 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 21.12.2022 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.12.2023;
- l'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ha predisposto la ricognizione 2023 dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nel proprio territorio ed approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.12.2023, l'appendice prevista al comma 2 per i servizi affidati alle società in house, nonché ha provveduto ad aggiornare la citata ricognizione anche con riferimento all'annualità 2024.

Considerato che il Comune di Brandizzo, al 31 dicembre 2023, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- o Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,71% delle azioni;
- o ASMEL Consortile S.c.a.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per lo 0,183% delle azioni;
- o Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,01171% delle azioni;
- o Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a., società a capitale interamente pubblico, società in house, partecipata per lo 0,00013% delle azioni;
- o Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 91,62% delle relative azioni;
- o AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 51% delle relative quote;
- o Società Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 47,546% delle relative azioni;
- o Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 19,99% delle relative azioni;
- o Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 10% delle relative azioni;
- o Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 9,83% delle relative azioni;
- o Mondo Acqua S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 4,92% delle relative azioni;
- o Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 3,38% delle relative azioni;
- o Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene lo 0,50% delle relative quote.

Tenuto conto che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016;
- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”;*

- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie e, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 12 novembre 2024, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 che risulta utilmente impiegabile anche all'analisi da condursi.

Rilevata la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate dal Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

Richiamata la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B della presente deliberazione.

Recepito il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 12 novembre 2024.

Acquisita l'appendice predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n.201/2022, di cui all'allegato D della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE

1. Di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate dal Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

2. Di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B della presente deliberazione.

3. Di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 12 novembre 2024.

4. Di approvare l'appendice predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n.201/2022, di cui all'allegato D della presente deliberazione.

5. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:

- a. Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.;
- b. ASMEL Consortile S.c.a.r.l.;
- c. Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.;
- d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.;
- e. Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.;
- f. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.;
- g. Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.;
- h. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a..

6. Di dare atto altresì che:

- a. per la società AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., nell'ambito del percorso di riunificazione del servizio idrico sul territorio, è stato definito il processo di fusione/incorporazione nella capogruppo;
- b. per la società Mondo Acqua S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., sono in corso procedure di razionalizzazione nell'ambito del processo di riorganizzazione ed aggregazione nel nuovo gestore unico dell'ATO 4;
- c. per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;
- d. per Società Acque Potabili S.p.a. e Galatea S.c.a.r.l., realtà indirettamente partecipate per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure di liquidazione.

7. Di non ravvisare (sulla base di quanto previsto dall'art 17 comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022) condizioni che pongano la necessità di revisionare le modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale attualmente affidati a società in house, e pertanto di ritenere giustificato, allo stato attuale, il mantenimento degli stessi.

8. Di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D.Lgs. n.175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Brandizzo.

9. Di dichiarare, stante la necessità di far fronte agli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.””””

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 9/2024;

La Sindaca illustra la proposta di deliberazione leggendone il contenuto;

Successivamente, con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: presenti n. 12 su n. 13 Consiglieri assegnati, Sindaco compreso: Astenuti n. 2 (Favini, Vacca) – Voti Favorevoli n. 10 – Voti Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione espressa palesemente per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 12 su n.13 Consiglieri assegnati, Sindaca compresa – Voti favorevoli n.12, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente
Firmato Digitalmente
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
DE BIASE Dr.ssa Giuseppina



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale N.1075 del 05/12/2024

Oggetto: Misure di razionalizzazione 2023, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 - Appendice ex art. 30 del D.Lgs. n.201/2022.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

| Parere | Esito | Data | Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore |
|------------------------------|--------------|-------------|--|
| Parere di regolarità tecnica | Favorevole | 05/12/2024 | Romaniello Margherita |



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione Consiglio Comunale n.1075 del 05/12/2024

Oggetto: Misure di razionalizzazione 2023, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 - Appendice ex art. 30 del D.Lgs. n.201/2022.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

| Parere | Esito | Data | Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore |
|--------------------------------|--------------|-------------|--|
| Parere di regolarità contabile | Favorevole | 05/12/2024 | Romaniello Margherita |

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2023
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
del Comune di Brandizzo
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate del Comune di Brandizzo

Indice

| | |
|--|----|
| Presentazione..... | 3 |
| 1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022..... | 4 |
| 2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023..... | 5 |
| 3. I risultati conseguiti per singola partecipata..... | 7 |
| 3.1 Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a..... | 7 |
| 3.2 ASMEL Consortile S.c.a.r.l. | 7 |
| 3.3 Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a. | 8 |
| 3.4 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 8 |
| 3.4.1. Risorse Idriche S.p.a. | 9 |
| 3.4.2 AIDA Ambiente S.r.l..... | 9 |
| 3.4.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a. | 10 |
| 3.4.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a..... | 11 |
| 3.4.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a. | 12 |
| 3.4.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento | 12 |
| 3.4.7 Mondo Acqua S.p.a..... | 13 |
| 3.4.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. | 14 |
| 3.4.9 Galatea S.c.a.r.l..... | 14 |

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – c.d. TUSP) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.


La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto dell'ultima scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2023 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 12 novembre 2024.

Il Comune di Brandizzo ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2023 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.12.2023.

Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2022 dal Comune di Brandizzo con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.12.2023.

Partecipazioni dirette

| N. progr. | NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | AZIONI PREVISTE DA PDRP 2022 | NOTE |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| 1 | Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. | 08547180011 | 0,71% | Mantenimento | |
| 2 | ASMEL Consortile S.c.a.r.l. | 12236141003 | 0,188% | Mantenimento | |
| 3 | Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a. | 08566440015 | 0,01171% | Mantenimento | |
| 4 | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 07937540016 | 0,00013% | Mantenimento | |

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.a.

| N. progr. | NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE | AZIONI PREVISTE DA PDRP 2022 | NOTE |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 4.1 | Risorse Idriche S.p.a. | 06087720014 | 91,62% | Mantenimento | *nota in calce |
| 4.2 | AIDA Ambiente S.r.l. | 09909860018 | 51% | Fusione | *nota in calce |
| 4.3 | Acque Potabili S.p.a.- SAP S.p.a. | 11100280012 | 47,546% | Liquidazione | *nota in calce |
| 4.4 | Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. | 94005970028 | 19,99% | Mantenimento | *nota in calce |
| 4.5 | Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. | 08448160013 | 10% | Mantenimento | *nota in calce |

| N. progr. | NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE | AZIONI PREVISTE DA PDRP 2022 | NOTE |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 4.6 | Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a. | 05599880829 | 9,83% | Liquidazione | <i>*nota in calce</i> |
| 4.7 | Mondo Acqua S.p.a. | 02778560041 | 4,92% | Razionalizzazione | <i>*nota in calce</i> |
| 4.8 | Environment Park S.p.a. | 07154400019 | 3,38% | Mantenimento | <i>*nota in calce</i> |
| 4.9 | Galatea S.c.a.r.l. | 01523550067 | 0,50% | Liquidazione | <i>*nota in calce</i> |

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di azioni di razionalizzazione.*

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come:

- la quota di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. al 31.12.2023 risulta variata allo 0,183%;
- la quota detenuta da SMAT S.p.a. in Risorse idriche S.p.a. sia incrementata al 97,91% a far data dal 05.04.2024.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.

Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a., siglabile in SETA S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata dal Comune di Brandizzo per una quota dello 0,71%.

La società è affidataria, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti - ATO R (dal 04/09/2023, Autorità Rifiuti Piemonte, AR-Piemonte) a seguito di sottoscritto di contratto di servizio con il Consorzio di Area Vasta CB 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB16), registrato con l'atto di repertorio n. 30048 del 27.11.2014 ed avente durata fino a gennaio 2030.

Al fine di recepire i provvedimenti regolatori emanati da ARERA, si è reso tuttavia necessario apportare delle modifiche agli accordi in essere con la sottoscrizione di nuovo contratto di servizio tra la Società e il Consorzio di Area Vasta CB 16 in data 20 dicembre 2022.

Il contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra gli Enti affidanti e SETA S.p.a., quale gestore dei rifiuti urbani, verrà adeguato ai sensi della Deliberazione 3/08/2023 n. 385/2023/R/RIF.

La partecipata, tenuto conto degli obblighi posti in capo al gestore con le delibera ARERA n. 385/2023 e n. 389/2023 ha predisposto il PEFA 2024-2029 in cui sono rappresentati gli elementi richiesti dall'Autorità:

- piano degli investimenti;
- piano tariffario;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SETA S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi l'attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.2 ASMEL Consortile S.c.a.r.l.

ASMEL Consortile S.c.a.r.l. è una società a capitale interamente pubblico partecipata dal Comune di Brandizzo, al 31.12.2023, per una quota dello 0,188% (0,183% al 31.12.2023).

La società, operante secondo il modello in house providing, svolge attività e funzioni di Centrale di Committenza occupandosi, in particolare, di iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in ASMEL Consortile S.c.a.r.l. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi l'attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Rispetto all'inquadramento della partecipata, si ricorda che la partecipata, al fine di integrare i requisiti necessari per l'in house providing, ha aggiornato, in data 26/06/2023, il suo statuto (registrato a Napoli DP I il 11 luglio 2023 al n. 27963 /1T), specificando nello stesso che la società opera secondo il modello dell'"in house providing" e che ha per oggetto sociale l'esercizio sociale delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modificazioni ed integrazioni limitatamente al territorio degli enti soci assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Asmel Consortile s.c.a.r.l. è munita di iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con Codice 0000355333 ed è iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate di cui al comma 1 dell'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023, risultando qualificata per i livelli L1 e SF1 per le fasi di progettazione e l'affidamento di lavori.

3.3 Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.

Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a., siglabile in T.R.M. S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata direttamente dal Comune di Brandizzo per una quota del 0,01171%.

TRM S.p.a. opera nel settore del trattamento dei rifiuti (recupero, trattamento, smaltimento) e della generazione di nuova energia mediante la gestione del termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in TRM S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.4 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Brandizzo per una quota del 0,00013%. La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.4.1. Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene, al 31.12.2022, il 91,62% delle quote. Tale quota risulta variata al 97,91% dal 05.04.2024 a seguito dell'acquisto delle quote prima detenute da INTECNO S.r.l..

La società opera secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo. In particolare, con effetto dal 01.01.2005, la società ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come l'attività sviluppata da Risorse Idriche S.p.a. sia funzionale alla gestione del servizio idrico.

3.4.2 AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi. Il servizio strumentale della gestione dell'impianto di depurazione è affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del SII.

In relazione all'obiettivo di riunificazione del servizio idrico integrato nella stessa, come richiesto dalla L. Galli 36/1994 ed articolato nel Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato in data 26.06.2020, nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato l'indirizzo di razionalizzazione di AIDA Ambiente S.r.l. mediante trasferimento del suo ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, alla capogruppo per il tramite di un'operazione di fusione per incorporazione.

Rispetto all'iter di razionalizzazione, come rilevabile da pag. 53 del fascicolo di bilancio 2023 della capogruppo, si rileva che risultano esser state avviate le negoziazioni finalizzate alla riunificazione del servizio in SMAT ed al conseguente acquisto della partecipazione, comprensiva di asset e di personale, da far transitare con le tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile ai sensi dell'articolo 173 del D. Lgs. 152/06. Il Consiglio di Amministrazione SMAT del 29.11.2023 ha approvato la perizia per l'acquisto della quota detenuta dal Consorzio AIDA al 31/12/2022. Pertanto, anche il Consiglio di Amministrazione di AIDA Consorzio ha predisposto gli atti necessari per perfezionare la cessione. La nuova Amministrazione del Comune di Pianezza ha richiesto al Consorzio di rivedere i dati della perizia, in particolare per il trasferimento di alcune proprietà non inserite all'interno della perizia stessa.

Su richiesta di SMAT, in data 10.04.2024 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria di Aida Ambiente che, all'unanimità, ha deliberato *“di approvare il percorso di riunificazione in SMAT del servizio svolto da Aida Ambiente S.r.l. che prevede l'acquisizione da parte di SMAT S.p.A. della quota di partecipazione minoritaria del Socio Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A., integrando le valutazioni peritali entro e non oltre il prossimo mese di settembre 2024”*.

Il percorso di aggregazione dovrebbe concludersi entro l'esercizio 2025.

3.4.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 47,546% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SAP S.p.a.

Nel merito, si ricorda infatti che in data 10.11.2020 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata Acquedotto Monferrato S.p.a. in SAP S.p.a. con l'obiettivo di razionalizzazione societaria e contenimento dei costi (sia interni che esterni, con particolare riferimento a quelli relativi agli organi sociali), con effetti civilistici a partire dal 13.11.2020 e fiscali e contabili retroattivamente, a partire dal 01.01.2020. Successivamente alla fusione ed alla cessione dell'ultima concessione gestita (afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria) la società è stata poi posta in liquidazione volontaria, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29.04.2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta il 31.05.2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

Ad oggi le procedure liquidatorie risultano ancora in corso, con la gestione dell'esercizio 2023 da parte dei Liquidatori che, in assenza di attività produttive, ha proseguito nelle azioni volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione (delibera dell'assemblea dei soci del 29.04.2024).

Rispetto alle tempistiche, nella medesima delibera si può rilevare che, pur cercando di contingentare quanto possibile l'evoluzione delle procedure, i tempi di risoluzione scontano il procrastinarsi dei tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

| DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA | |
|-----------------------------------|--|
| Codice Fiscale | 11100280012 |
| Denominazione | Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Stato di attuazione della procedura | Procedura di liquidazione in corso |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento | - |
| Data della deliberazione di scioglimento | 29.04.2021 |
| Stato di avanzamento della procedura di liquidazione | Procedura in corso – La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, in data 29.04.2021. La relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31.05.2021. |
| Data di nomina dei liquidatori | 29.04.2021 |
| Data di deliberazione della revoca | - |
| Ulteriori informazioni | I tempi di risoluzione della procedura scontano il procrastinarsi dei tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili |

3.4.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in S.I.I. S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

Nell'ambito territoriale di riferimento di SII S.p.a. è in corso la ridefinizione dell'affidamento del servizio idrico integrato a seguito di scadenza della precedente gestione.

3.4.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in NOS S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Come evidenziato dalla capogruppo, NOS S.p.A. è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni e, stante l'attuale situazione, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in NOS S.p.a.

3.4.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote. La società, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso. In particolare, l'Arbitrato che ha avuto luogo con l'AATO 1 Palermo si è concluso con il deposito del Lodo finale in data 25/06/2015, poi notificato dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015; avverso le decisioni prese, l'AATO 1 Palermo ha quindi proposto appello presso la Corte di Palermo che, confermando sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, ha depositato la sentenza in data 08/01/2021. Avverso tale decisione, AATO 1 Palermo è ricorso in Cassazione.

Acque Potabili, in proprio e quale capofila dell'ATI aggiudicataria della gara, si è costituita in giudizio in data 16.7.2021, proponendo Controricorso. Si è in attesa della data di fissazione dell'udienza.

Rispetto alle attività per addivenire alla conclusione delle procedure si segnala che risulta essersi conclusa la liquidazione dei beni mobili strumentali, residuando solo arredi e macchinari utilizzati dal curatore nella sede operativa. Risulta altresì in corso l'attività di recupero di quei crediti per cui è già stata attivata la fase giudiziale (decreti ingiuntivi) mentre si sta procedendo alla cessione in blocco dei crediti non azionati giudizialmente.

Si ricorda che la partecipazione detenuta da SMAT S.p.a. risulta essere interamente svalutata e che, conseguentemente all'avvio della Procedura Fallimentare e nomina dei Curatori Fallimentari, non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo a SMAT S.p.a.

Stato di attuazione della procedura concorsuale (fallimento) della società

| DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA | |
|-----------------------------------|---|
| Codice Fiscale | 05599880829 |
| Denominazione | Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Stato di attuazione della procedura | Procedura fallimentare in corso |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura di fallimento | - |
| Data di nomina dei curatori fallimentari | 29/10/2013 – Curatore fallimentare 19/04/2012 – Procuratori 30/07/2010 – Liquidatori |
| Stato di avanzamento della procedura | Procedura in corso |
| Data di deliberazione della revoca | - |
| Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo | - |
| Ulteriori informazioni | - |

3.4.7 Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n. 8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.

La società, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote, era una realtà a capitale misto pubblico-privato. Tuttavia nell'ambito della riorganizzazione in corso a livello di ambito territoriale Mondo Acqua S.p.a.:

- è diventata totalmente pubblica con l'acquisto delle quote prima private da parte della società C.A.L.S.O. S.p.a. (totalmente pubblica);
- ha acquisito nel corso del 2024 quote in CO.GE.S.I S.c.r.l.. (nuovo gestore unico)
- si fonderà con C.A.L.S.O. S.p.a. al fine di creare una nuova realtà che godrà di un maggior peso all'interno della società unica CO.GE.S.I. S.c.r.l...

A seguito della costituzione del nuovo gestore unico dell'ATO 4, la capogruppo SMAT S.p.a. aveva già evidenziato la futura elaborazione di un piano di razionalizzazione al fine di consentire l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.a. nel nuovo gestore unico costituito. In tal senso, nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente aveva confermato l'iniziale indirizzo di cessione/alienazione

delle quote detenute da SMAT S.p.a. Tuttavia l'evoluzione delle procedure e le tempistiche correlate sono coordinate e influenzate dalla riorganizzazione in essere nell'ATO 4.

È stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito.

La società seppur con concessione scaduta ha continuato ad operare diligentemente ai fini dell'ordinaria amministrazione ed ha effettuato gli investimenti urgenti, con la cessione delle quote detenute da parte di soci "privati" alla società Calso di proprietà completamente pubblica si è potuta concretizzare la sottoscrizione delle quote del consorzio gestori servizi idrici integrati e quindi dare attuazione alla gestione unica su base provinciale superando le problematiche della concessione scaduta e potendo altresì applicare quanto verrà deliberato nel metodo tariffario MTI4 di prossima emanazione ...La società si trova ora in una fase di transizione per cui si dovranno dare piena attuazione alle operazioni tecnico- burocratiche-organizzative dovute alla recentissima entrata nel consorzio e definire al meglio le sinergie e le possibilità di collaborazione con il nuovo importante socio.

3.4.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato la strumentalità della partecipazione ed il mantenimento della stessa senza processi di razionalizzazione.

3.4.9 Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 (Tribunale di Torino - Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione, ad oggi in corso.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione o scioglimento della società

| DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Codice Fiscale | 01523550067 |
| Denominazione | Galatea S.c.a.r.l. |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|------------------------------------|
| Stato di attuazione della procedura | Procedura di liquidazione in corso |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento | - |
| Data della deliberazione di scioglimento | 20/10/2017 |
| Stato di avanzamento della procedura di liquidazione | Procedura in corso |
| Data di nomina dei liquidatori | 20/10/2017 |
| Data di deliberazione della revoca | - |
| Ulteriori informazioni | - |

Comune di Brandizzo
Razionalizzazione periodica 2024 delle società partecipate al 31.12.2023
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

In seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 201/2022, dall'esercizio 2023, i provvedimenti ex art. 20 del D. lgs. 175/2016 dovranno dare conto specificatamente *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”* (co. 5 art. 17 del D. lgs. 201/2022).

Inoltre, nel caso di affidamenti a società in house, l'analisi condotta ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 201/2022, costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del D. lgs. 175 del 2016.

Indice

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brandizzo, si articola nei seguenti paragrafi:

| | |
|---|----|
| 1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica | 3 |
| 2. Società partecipate oggetto dell'analisi..... | 4 |
| 3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica | 7 |
| 3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie | 7 |
| 3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie | 10 |
| 3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie..... | 14 |
| 4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica | 19 |
| 5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica..... | 20 |
| 6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato..... | 21 |
| Appendice n. 1: il modello di analisi di bilancio | 24 |
| Appendice n. 2: la normativa di riferimento..... | 31 |

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a riportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (***Funzionalità delle partecipazioni societarie***); l'art. 5 (c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (***Convenienza delle partecipazioni societarie***); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (***Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie***).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

Come poi evidenziato dalla medesima Sezione nella delibera n. 3/2024/INPR è inoltre utile ricordare che *“La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.*

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno.”

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *“a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 122/2018/VSGO, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano*

tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Sempre la Corte dei Conti Emilia Romagna ha ricordato che:

- delibera n. 10/2022/VSGO: "... si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)""
- delibera n. 6/2024/ VSGO: "...L'esatta individuazione delle società a controllo pubblico assume particolare rilevanza alla luce di una serie di specifiche prescrizioni normative recate dal T.U.S.P. che si applicano esclusivamente a tale aggregato. Occorre altresì considerare che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016, influisce sull'esatta perimetrazione delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo soggetto a controllo pubblico da parte della medesima (all'art. 2, c. 1, lett. g). Risulta di tutta evidenza come la questione assuma particolare rilevanza in relazione ai casi in cui le singole amministrazioni socie non dispongano, singolarmente considerate, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea. ... In termini estremamente sintetici, come questa Sezione ha già avuto modo di porre in evidenza, sono prevalse nella giurisprudenza due posizioni, una che ritiene imprescindibile uno "scambio formale di volontà fra i soggetti coinvolti non potendosi desumere la situazione di controllo da meri comportamenti concludenti o da altri "indici presuntivi" (...) La seconda ha ritenuto configurabile una situazione di controllo pubblico di fatto sussistente in tutti i casi di capitale pubblico maggioritario o totalitario indipendentemente dalla formalizzazione di meccanismi di coordinamento. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte alla quale si è allineata la giurisprudenza di questa Sezione ... il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.3880 del 9 febbraio 2023 ... aderendo all'orientamento seguito anche da questa Sezione regionale, ha sostenuto come il controllo (pubblico) non debba necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del T.U.S.P. affermando, inoltre, che un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta (cfr. art. 2341 c.c.); ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme."sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente",

il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l'ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto "Pubblica amministrazione" unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei Conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società "detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto".

Giova altresì richiamare anche la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che "una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata", e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno evidenziato come l'omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) "costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...".

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste eventualmente partecipate.

Sempre in relazione all'ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D. lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D. lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016.

- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D. lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D. lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *“Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che “nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall’amministrazione. In altri termini quest’ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l’oggetto effettivo (non solo quello risultante dall’oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell’ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l’azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Come poi argomentato dalla Corte dei Conti Campania, stante la lett. a) del co. 2. del D. Lgs. 175/2016 che prevede “...”, “il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione” (deliberazione n. 240/2023/VSG). Occorre quindi motivare concretamente la stretta necessità e la scelta di mantenimento di una partecipazione in quanto limitarla, “richiamando apoditticamente “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” della stessa”, dunque senza sostenere la scelta con “alcun dato economico” o “alcuna ulteriore precisazione contenutistica, si traduce nell’adozione di una formula stereotipata che appare priva di un adeguato substrato sostanziale”, non consentendo, di conseguenza, alle Sezioni competenti per la verifica dei piani ex art. 20 “di comprendere le ragioni economico – finanziarie su cui effettivamente si fonda la valutazione” (deliberazione n. 250/2023/VSG).

Dal riscontro dei richiami giurisprudenziali riportati, emerge quindi come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che “... mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP) costituisce

adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata”.

Al riguardo, quindi, ... evidenziano come ... sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, ... sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, “le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”. In merito all’esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: “Sul punto resta inteso che l’esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D. Lgs. n. 175 del 2016 ...”. La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l’autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all’interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi “solo ad una valutazione economica” in quanto è necessario venga fornita “adeguata evidenza dell’effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall’ente socio (c. 1), è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- o società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- o società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- o società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D. lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D. lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D. lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D. lgs. 175/2016;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Nel merito, ricordando come la lett. a) del co. 2 dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 evidenzia esplicitamente la necessità di adozione di un piano di razionalizzazione nel caso di *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”*, secondo la Sezione Campania della Corte dei Conti

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

La Corte dei Conti Piemonte nella delibera n. 133/2024/VSG ha evidenziato l'indirizzo giurisprudenziale, condiviso da altre sezioni in diverse delibere ex art. 5 del D. lgs. 175/2016, secondo cui *“la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è*

necessario che ricorra anche la “stretta necessità” ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre N. 20/SSRRCO/PASP/2022).

Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell’acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica in quanto “l’attività di analisi dell’assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata.

Si tratta dunque di un’occasione in cui l’Ente è chiamato a verificare sia l’impatto delle partecipate sugli equilibri dell’ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività. (Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG).”

In tal senso, anche in fase di revisione periodica delle partecipazioni, le Amministrazioni devono verificare e confermare l'attualità della scelta partecipativa in origine operata intervenendo (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) su quelle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell’intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l’erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell’ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall’amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell’ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l’investimento effettuato dallo stesso socio pubblico. Nel merito, a supporto delle valutazioni sugli equilibri contabili delle partecipate, oltre a recepire le evidenze fornite dalle stesse, l’Amministrazione conduce, per quanto possibile, propri approfondimenti sulla loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alle società direttamente partecipate per cui non sono previsti interventi di dismissione ovvero a quelle società, dirette o indirette, affidatarie in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio, prima rappresentati dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, sono ora ripresi dal D. lgs. 201/2022 e dal D. lgs. 36/2023, in particolare:

- art. 7 del D. lgs. 36/2023: *"1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. ... adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201."

- art. 14 D. lgs. 201/2022: *"... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. ... dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

3. *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.*

4. *... servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario ... asseverato ..."*

- art. 17 D. lgs. 201/2022: *"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

... 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario ... asseverato...

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

La lettura congiunta della normativa contenuta nel D. Lgs. 175/2016 e nel D. Lgs. 201/2022, rafforza l'indirizzo fornito dalla Sezione Veneto della Corte dei Conti, nella delibera n. 219/2023/PASP, secondo cui *"la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene"* superando così le *"tradizionali concezioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione. ... La qualificazione di "interesse generale" va così "ad aggiungersi (e non a sostituirsi), alla dimostrazione della "stretta necessità" per la comunità di riferimento dell'attività da svolgere in*

funzione: in tal senso, la motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP, deve contenere sia la prima che la seconda argomentazione."

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse (vedasi paragrafo 3.1);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Nel merito è importante ricordare come alla ricorrenza di uno o più dei suddetti parametri non sia sempre collegata l'automatica adozione di azioni di razionalizzazione; occorre analizzare la situazione puntuale rispetto alla realtà osservata ed al contesto di riferimento. Come ricordato infatti dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, nella delibera n. 6/2024/VSGO, *"la ricorrenza di uno dei parametri di cui all'art.20 non comporta necessariamente l'adozione da parte degli enti soci di provvedimenti di alienazione o di altre azioni di razionalizzazione ma possa consentire anche un motivato mantenimento (Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 19/2020/REF)"*.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile ricordare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG): *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)". Sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti Liguria che, con deliberazione n. 69/2023/VSG, ha sottolineato che, ove ricorra la fattispecie analizzata, la normativa "non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione ..., anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP)."

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG), ha sottolineato quanto segue: "Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente

sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”. In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come “per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di “analogia o similarità” delle attività svolte da più enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all’interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico socio”.

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi. La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell’attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione

dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che "Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, intitolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."

In argomento si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come "il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e, qualora in quest'ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione".

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di

gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D. lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *"per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp"* è necessario porre in essere *"un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio"*, che deve anche *"considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento"*. Rispetto il caso di mantenimento di partecipazioni seppur venga rilevata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 250/2023/VSG, ha rammentato

l'importanza di indicare nel piano *“il concreto contenuto delle criticità relative ai costi di funzionamento e circa eventuali misure funzionali al contenimento degli stessi”*, al fine di evitare *“carenze motivazionali”*.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla

formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nonché, l'interdizione per il socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata e, salvo in ogni caso il potere di alienarla, la liquidazione in denaro della quota detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre altresì evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *"La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a*

quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci" (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe inizialmente sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano invece indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *"L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare". Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate il 12 novembre 2024.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, adottato entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle *"Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche"* pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento*

delle partecipazioni pubbliche”; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni.

Rispetto alla potenziale sovrapposibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta: *“L’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l’attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.*

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde).”

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell’orientamento sopra richiamato, il Comune di Brandizzo ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell’analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 12 novembre 2024, nonché con ulteriori informazioni ove ritenute opportune e funzionali alla migliore presentazione delle fattispecie analizzate.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest’ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*

02.03. *Grafico delle relazioni tra partecipazioni*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

03.01. * *Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*

03.02. * *Condizioni art. 20 co. 2*

03.03. * *Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. ***Contenimento costi*

05.02. ***Cessione/Alienazione quote*

05.03. ***Liquidazione*

05.04. ***Fusione/Incorporazione*

05.05. ****Riepilogo*

* *sezione predisposta per ogni singola società partecipata, ove necessario*

** *scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione eventualmente definita e riconducibile alla categoria*

*** *scheda predisposta ove necessario*

Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio. Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

| STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Attivo | Passivo |
| ATTIVO FISSO | MEZZI PROPRI |
| Immobilizzazioni immateriali | Capitale sociale |
| Immobilizzazioni materiali | Riserve |
| Immobilizzazioni finanziarie | Utile di esercizio |
| ATTIVO CIRCOLANTE (AC) | PASSIVITA' CONSOLIDATE |
| Magazzino | |
| Liquidità differite | PASSIVITA' CORRENTI |
| Liquidità immediate | |
| CAPITALE INVESTITO (CI) | CAPITALE DI FINANZIAMENTO |

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si

concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO |
|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
| Variazione delle rimanenze |
| Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni |
| Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria) |
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA |
| Costi esterni operativi |
| Valore aggiunto |
| Costi del personale |
| EBITDA |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti |
| EBIT CARATTERISTICO |
| Risultato dell'area accessoria |
| Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) |
| EBIT AZIENDALE |
| Risultato dell'area straordinaria |
| EBIT CORRENTE |
| Oneri finanziari |
| EBT |
| Imposte sul reddito |
| RISULTATO NETTO |

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT Corrente misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.*

2a correlazione – Capitale investito → Margine operativo netto: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

4a correlazione – Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

| PROFILO DI SOLIDITA' | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| INDICATORE | FORMULA | DESCRIZIONE |
| Rapporto di indebitamento | MT/MP | Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto. |
| Elasticità impieghi | Att corrente/AFN | Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale. |
| Composizione MT | Db/MT | Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore. |
| | Dml/MT | |
| Margine di struttura primario | MP-AFN | Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda. |
| Margine di struttura secondario | MP+Pml-AFN | |
| Grado copertura AFN | MP/AFN | Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente |
| Grado copertura AFN di 2 livello | (MP+ Pml)/AFN | |
| Grado di ammortamento | FA/Imm Lorde | Esprime la percentuale media di ammortamento dei cespiti aziendali. Se si avvicina a 1 può essere sintomo di immobilizzazioni obsolete e di scarso rinnovamento tecnologico o rapidi processi di ammortamento. Bassi valori dell'indice richiedono un complesso processo interpretativo (investimenti recenti/ridotti ammortamenti). |

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

| PROFILO DI REDDITIVITA' | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| INDICATORE | FORMULA | DESCRIZIONE |
| ROA | EBIT/CI | Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale. |
| ROS | EBIT/Ricavi netti | Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti |
| Asset Turnover | Ricavi netti/CI | Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa. |
| Leva operativa | Delta EBIT/Delta ricavi netti | È un indicatore di rischio operativo, in quanto esprime la sensibilità del reddito operativo (EBIT) aziendale alle variazioni dei volumi del fatturato. Dipende strettamente dalla struttura dei costi dell'impresa (costi fissi ≠ costi variabili) |
| ROE | Rn/PN | Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento. |
| Tasso di autofinanziamento | Rn-Dividendi/PN | Indica capacità di generare e mantenere all'interno risorse finanziarie al fine di crescere senza ricorrere all'indebitamento. |
| Costo medio mezzi di terzi | OF/MT | Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA. |
| Rapporto di indebitamento finanziario | MT esplicitamente onerosi/MP | Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazione solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla. |

| PROFILO DI REDDITIVITA' | | |
|---|---------------------------------------|--|
| INDICATORE | FORMULA | DESCRIZIONE |
| Costo dell'indebitamento finanziario | OF/MT esplicitamente onerosi | Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria. |
| ROI | RisOpCaratt/CI netto caratteristico | Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria. |
| Incidenza della gestione accessoria e finanziaria | (Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT Caratt. | Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto |
| Incidenza dell'area straordinaria | Ris.straord./EBIT Az. | Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto. |
| Incidenza della gestione tributaria | Imposte/risultato prima delle imposte | Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa. |

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

| PROFILO DI LIQUIDITA' | | |
|---------------------------|--|---|
| INDICATORE | FORMULA | DESCRIZIONE |
| CCN finanziario | Attivo corrente - Passivo Corrente | Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente. |
| Margine di tesoreria | Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente | Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili. |
| Indice liquidità primaria | Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente | Se l'indice di disponibilità > 1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8. |

| PROFILO DI LIQUIDITA' | | |
|--|---|--|
| INDICATORE | FORMULA | DESCRIZIONE |
| Indice liquidità secondaria | Attivo corrente/Passivo corrente | Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti. |
| Capitale circolante operativo | Clients + Magazzino - Fornitori | Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clients + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30% |
| Durata media crediti vs clienti | $((\text{Crediti vs clienti}/(1+\%IVA))/\text{Ricavi di vendita}) * 360$ | Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti. |
| Durata media debiti verso fornitori | $((\text{Deb vs forn}/(1+\%IVA))/\text{costo acquisto beni e servizi}) * 360$ | Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento. |
| Durata media magazzino materie prime | $\text{Rim.MP}/(\text{Consumi}/360)$ | Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione delle materie prime e di partecipazione ai processi produttivi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino. |
| Durata media magazzino prodotti finiti | $\text{Rim prodotti finiti}/(\text{ricavi di vendita}/360)$ | Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione dei prodotti finiti e di partecipazione ai processi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino. |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo | EBITDA/CI | Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata. |

Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

4. *Restano ferme:*

a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*

b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere

ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai

criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con

riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Di seguito si riportano invece le disposizioni del **D. lgs. 201/2022**, particolarmente rilevanti per la predisposizione dei piani ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato

da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

.....

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO C

COMUNE DI BRANDIZZO

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2023
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
 - 03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi**
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote**
 - 05.03. Liquidazione**
 - 05.04. Fusione/Incorporazione**
 - 05.05. Riepilogo ***

* scheda predisposta per ogni società, ove necessario

** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione definita, riconducibile alla categoria

*** scheda predisposta ove necessario

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI BRANDIZZO AL
31.12.2023
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICATipologia Ente: Denominazione Ente: Codice fiscale dell'Ente: L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 L'ente ha effettuato la revisione periodica 2022 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 L'ente ha effettuato la revisione periodica 2023 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

| Progressivo | Codice fiscale società | Denominazione società | Data di costituzione | Sede Legale | Stato | Anno di inizio della procedura | % Quota di partecipazioni | % Quota soggetto privato | Settore di attività | Attività svolta | Partecipazioni e di controllo | Tipo di controllo TUSP | Società in house | Previsione nello statuto di limiti sul fatturato | Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) | Holding pura |
|-------------|------------------------|---|----------------------|--|--------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------|--|---|--------------|
| Dir_1 | 08547180011 | Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. | 29/11/2002 | Via Verga, 40 - 10036 Settimo Torinese (TO) | Attiva | | 0,71% | 48,85% | COD. ATECO 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi COD. ATECO 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi Attività secondarie: COD. ATECO 49.41.00 - Trasporto di merci su strada COD. ATECO 46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici COD. ATECO 46.77.20 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami) COD. ATECO 77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca COD. ATECO 81.29.91 - Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio COD. ATECO 81.29.99 - Altre attività di pulizia nca | Servizi di igiene ambientale | NO | controllo congiunto per effetto di patti parasociali | NO | | NO | NO |
| Dir_2 | 12236141003 | ASMEL Consortile S.c.a.r.l. | 23/01/2013 | Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 Gallarate (VA) | Attiva | | 0,183% | 0,00% | COD. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca COD. ATECO 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale | Esercizio di attività e funzioni di Centrale di committenza | NO | controllo congiunto per effetto di norme statutarie | SI | SI | NO | NO |
| Dir_3 | 08566440015 | Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. | 24/12/2002 | Via Paolo Gorini, 50 - 10137 Torino (TO) | Attiva | | 0,01171% | 80,00% | COD. ATECO 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi | Servizi di smaltimento e trattamento dei rifiuti | NO | nessuno | NO | | NO | NO |
| Dir_4 | 07937540016 | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 17/02/2000 | Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO) | Attiva | | 0,00013% | 0,00% | Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie Cod. ATECO 35.11.00 - Produzione di energia elettrica Cod. ATECO 35.21.00 - Produzione di gas | Gestione del Servizio Idrico Integrato | NO | controllo analogo congiunto | SI | NO | SI | NO |


02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

| Progressivo | Codice fiscale società | Denominazione società | Data di costituzione | Sede Legale | Stato | Anno di inizio della procedura | Denominazione società/ organismo tramite | % Quota di partecipazione società/ organismo tramite | % Quota di partecipazione indiretta Amministrazione | % Quota soggetto privato | Settore di attività | Attività svolta | Partecipazione di controllo | Tipo di controllo TUSP | Società in house | Previsione nello statuto di limiti sul fatturato | Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) |
|-------------|------------------------|--|----------------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------|--|---|
| Ind_1 | 06087720014 | Risorse Idriche S.p.a. | 01/03/1991 | Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO) | Attiva | | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 91,62% | 0,0001191% | 0,00% | Cod. ATECO 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici Cod. ATECO 71.12.20 - Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata | Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato | NO | controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti | SI | NO | NO |
| Ind_2 | 09909860018 | AIDA Ambiente S.r.l. | 01/08/2008 | Via Collegno, 60 - 10044 Pienezza (TO) | Attiva | | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 51,00% | 0,0000663% | 0,00% | Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico Cod. ATECO 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi | NO | controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti | SI | NO | NO |
| Ind_3 | 11100280012 | Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. | 05/03/2014 | Corso XI Febbraio, 22 - 10152 Torino (TO) | Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento | 2021 | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 47,546% | 0,0000618% | n.d. | Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | Gestione del Servizio Idrico Integrato | NO | nessuno | NO | NO | NO |
| Ind_4 | 94005970028 | Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercelese S.p.a. - SII S.p.a. | 22/02/1992 | Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli (VC) | Attiva | | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 19,99% | 0,0000260% | 0,00% | Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | Gestione del Servizio Idrico Integrato | NO | nessuno | NO | NO | NO |
| Ind_5 | 08448160013 | Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. | 24/04/2002 | Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino (TO) | Attiva | | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 10,00% | 0,0000130% | 75,00% | Cod. ATECO 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (Holding) | Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding) | NO | nessuno | NO | NO | NO |
| Ind_6 | 05599880829 | Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a | 27/02/2007 | Via Principe Di Villafranca, 46 - 90141 Palermo (PA) | Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.) | 2013 | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 9,83% | 0,0000128% | n.d. | Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie | Erogazione del Servizio Idrico Integrato | NO | nessuno | NO | NO | NO |
| Ind_7 | 02778560041 | Mondo Acqua S.p.a. | 29/08/2000 | Via Venezia, 6/B - 12084 Mondovì (CN) | Attiva | | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 4,92% | 0,0000064% | n.d. | Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua | Gestione del Servizio Idrico Integrato | NO | nessuno | NO | NO | NO |
| Ind_8 | 07154400019 | Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. | 10/06/1996 | Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO) | Attiva | | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 3,38% | 0,0000044% | 11,27% | Cod. ATECO 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria | Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile | NO | nessuno | NO | NO | NO |
| Ind_9 | 01523550067 | Galatea S.c.a.r.l. | 06/02/1992 | Via Spalto Marengo, 93 - 15100 Alessandria (AL) | Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento | 2017 | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | 0,50% | 0,0000007% | n.d. | Cod. ATECO 70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale | Costruzione e conduzione impianto di depurazione | NO | nessuno | NO | NO | NO |

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_1 |
| Denominazione società partecipata: | Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Servizi di igiene ambientale |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso dei nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società SETA S.p.a è affidataria, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti - ATO R (dal 04/09/2023, Autorità Rifiuti Piemonte, AR-Piemonte), a seguito di sottoscrizione del contratto di servizio con il Consorzio di Bacino 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB16). Al fine di recepire i provvedimenti regolatori emanati da ARERA, si è reso necessario apportare della modifiche agli accordi in essere con la sottoscrizione di nuovo contratto di servizio tra la Società e il Consorzio di Area Vasta CB 16 in data 20 dicembre 2022.
Il contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra gli Enti affidanti e SETA S.p.a., quale gestore dei rifiuti urbani, verrà adeguato ai sensi della Deliberazione 3/08/2023 n. 385/2023/R/RIF.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARERA |
| <input type="checkbox"/> | ART |

| | |
|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input type="checkbox"/> | AGCOM |
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 219,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| | |
|---|---------------|
| Costo del personale | 10.157.654,00 |
| Compensi amministratori | 107.435,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 36.631,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 15.700,00 * |

*di cui:
Revisione legale dei conti annuali 11.800
Altri servizi di verifica svolti 2.400
Altri servizi diversi dalla revisione contabile 1.500

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|--------------|
| 2023 | 323.012,00 |
| 2022 | 596.414,00 |
| 2021 | 1.426.025,00 |
| 2020 | 1.998.832,00 |
| 2019 | 2.548.489,00 |
| 2018 | 1.277.467,00 |
| 2017 | 407.161,00 |
| 2016 | 120.469,00 |
| 2015 | 183.226,00 |
| 2014 | 53.162,00 |
| 2013 | 60.553,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|---|----------------------|----------------------------------|
| 2023 | 36.740.006,00 | 140.752,00 |
| 2022 | 35.497.951,00 | 142.129,00 |
| 2021 | 36.333.355,00 | 50.044,00 |
| 2020 | 34.810.017,00 | 49.282,00 |
| 2019 | 35.562.379,00 | 15.483,00 |
| 2018 | 37.753.960,00 | 13.918,00 |
| 2017 | 36.322.378,00 | 13.918,00 |
| 2016 | 36.964.952,00 | 13.918,00 |
| 2015 | 35.661.257,00 | 33.156,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 36.190.437,33 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società, pur operando nell'ambito del settore rifiuti come TRM S.p.a., società partecipata direttamente dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società SETA S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Allo stato, non sussistono condizioni che richiedano l'adozione di azioni di razionalizzazione. Pur in assenza delle stesse, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società SETA S.p.a. al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_1 |
| Denominazione società partecipata: | Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Servizi di igiene ambientale |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.

- Introduzione -

L'analisi del bilancio di Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. per l'anno 2023 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni.

L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze di Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. -

| STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Attivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Passivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ATTIVO FISSO | 13.884.016 | 16.156.804 | 18.421.589 | 18.801.683 | MEZZI PROPRI | 15.444.797 | 15.942.455 | 15.858.062 | 16.181.077 |
| Immobilizzazioni immateriali | 37.220 | 49.339 | 110.666 | 126.795 | Capitale sociale | 12.378.237 | 12.378.237 | 12.378.237 | 12.378.237 |
| Immobilizzazioni materiali | 13.835.702 | 15.807.119 | 17.773.102 | 18.405.909 | Riserve | 1.067.728 | 2.138.193 | 2.883.411 | 3.479.828 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 11.094 | 300.346 | 537.821 | 268.979 | Utile di esercizio | 1.998.832 | 1.426.025 | 596.414 | 323.012 |
| ATTIVO CIRCOLANTE (AC) | 12.443.120 | 12.999.073 | 11.034.258 | 12.260.391 | PASSIVITA' CONSOLIDATE | 2.316.645 | 5.267.317 | 4.607.880 | 4.479.209 |
| Magazzino | 1.734.526 | 1.608.005 | 1.532.470 | 1.133.829 | | | | | |
| Liquidità differite | 8.332.121 | 6.592.955 | 6.189.740 | 7.020.052 | | | | | |
| Liquidità immediate | 2.376.473 | 4.798.113 | 3.312.048 | 4.106.510 | | | | | |
| CAPITALE INVESTITO (CI) | 26.327.136 | 29.155.877 | 29.455.847 | 31.062.074 | PASSIVITA' CORRENTI | 8.565.694 | 7.946.105 | 8.989.905 | 10.401.788 |
| | | | | | CAP. DI FINANZIAMENTO | 26.327.136 | 29.155.877 | 29.455.847 | 31.062.074 |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 34.578.235 | 35.882.480 | 35.166.995 | 36.420.122 |
| Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 22.678 | 10.003 |
| Altri ricavi e proventi | 231.782 | 450.875 | 330.956 | 319.884 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA | 34.810.017 | 36.333.355 | 35.520.629 | 36.750.009 |
| Costi esterni operativi | 21.323.253 | 22.819.872 | 23.594.098 | 24.386.731 |
| Valore aggiunto | 13.486.764 | 13.513.483 | 11.926.531 | 12.363.278 |
| Costi del personale | 9.685.430 | 10.169.753 | 9.774.368 | 10.157.654 |
| EBITDA | 3.801.334 | 3.343.730 | 2.152.163 | 2.205.624 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 1.093.782 | 1.293.419 | 1.469.887 | 1.847.762 |
| EBIT CARATTERISTICO | 2.707.552 | 2.050.311 | 682.276 | 357.862 |
| Risultato dell'area accessoria | 49.282 | 50.044 | 142.129 | 140.752 |
| Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) | 19.468 | 6.056 | 210 | 9.326 |
| EBIT AZIENDALE | 2.776.302 | 2.106.411 | 824.615 | 507.940 |
| Risultato dell'area straordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 2.776.302 | 2.106.411 | 824.615 | 507.940 |
| Oneri finanziari | 87.775 | 72.259 | 66.431 | 50.222 |
| EBT | 2.688.527 | 2.034.152 | 758.184 | 457.718 |
| Imposte sul reddito | 689.695 | 608.127 | 161.770 | 134.706 |
| RISULTATO NETTO | 1.998.832 | 1.426.025 | 596.414 | 323.012 |

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

| PROFILO DI SOLIDITA' | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| Rapporto di indebitamento | 0,83 | 0,86 | 0,92 | MT/MP |
| Elasticità impieghi | 0,8 | 0,6 | 0,65 | Att corrente/AFN |
| Composizione MT | 66,09% | 71,76% | 74,93% | Db/MT |
| | 33,91% | 28,24% | 25,07% | Dml/MT |
| Margine di struttura primario | -214.349 | -2.563.527 | -2.620.606 | MP-AFN |
| Margine di struttura secondario | 5.052.968 | 2.044.353 | 1.858.603 | MP+Pml-AFN |
| Grado copertura AFN | 0,99 | 0,86 | 0,86 | MP/AFN |
| Grado copertura AFN di 2 livello | 1,31 | 1,11 | 1,1 | (MP+ Pml)/AFN |

| PROFILO DI REDDITIVITA' | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| ROA | 7,22% | 2,80% | 1,64% | EBIT/CI |
| ROS | 5,87% | 2,34% | 1,39% | EBIT/Ricavi netti |
| Asset Turnover | 123,07% | 119,39% | 117,25% | Ricavi netti/CI |
| Leva operativa | -0,51 | 1,79 | -0,25 | Delta EBIT/Delta ricavi netti |
| ROE | 8,94% | 3,76% | 2,00% | Rn/PN |
| Tasso di autofinanziamento | 8,94% | 3,76% | 2,00% | Rn-Dividendi/PN |
| Costo medio mezzi di terzi | 0,55% | 0,49% | 0,34% | OF/MT |
| Rapporto di indebitamento finanziario | 0,25 | 0,22 | 0,18 | MT esplicitamente onerosi/MP |
| Costo dell'indebitamento finanziario | 1,84% | 1,92% | 1,74% | OF/MT esplicitamente onerosi |
| ROI | 10,31% | 3,53% | 1,88% | RisOpCaratt/CI netto caratteristico |

| PROFILO DI LIQUIDITA' | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| CCN finanziario | 5.052.968 | 2.044.353 | 1.858.603 | Attivo corrente - Passivo Corrente |
| Margine di tesoreria | 3.444.963 | 511.883 | 724.774 | Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente |
| Indice liquidità primaria | 1,43 | 1,06 | 1,07 | Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente |
| Indice liquidità secondaria | 1,64 | 1,23 | 1,18 | Attivo corrente/Passivo corrente |
| Capitale circolante operativo | 1.701.560 | -315.600 | -2.432.395 | Clients + Magazzino - Fornitori |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo | 11,47% | 7,31% | 7,10% | EBITDA/CI |

- Valutazioni sull'andamento di Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. -**Profilo di solidità**

L'azienda ha mantenuto un buon livello di patrimonializzazione, con un capitale sociale invariato e un incremento delle immobilizzazioni che ha portato il totale dell'attivo fisso a 18,4 milioni di euro nel 2023, rispetto ai 17,8 milioni dell'anno precedente. Il rapporto di indebitamento ha mostrato un lieve aumento, indicativo di una maggiore dipendenza dai finanziamenti esterni, sebbene ancora sostenibile. Il margine di struttura primario è rimasto negativo, segnale di una copertura insufficiente delle immobilizzazioni con mezzi propri. Tuttavia, il margine di struttura secondario si è mantenuto positivo, mostrando che la società riesce a coprire le immobilizzazioni anche grazie a finanziamenti a medio-lungo termine. Questo è in linea con la crescita degli investimenti in immobilizzazioni materiali, legati a espansioni strategiche dell'infrastruttura aziendale.

Profilo di redditività

La redditività di SETA S.p.A. ha subito un ulteriore calo nel 2023, in continuità con il trend negativo già osservato nel 2022. L'EBITDA è diminuito rispetto all'anno precedente, indicando una riduzione della marginalità operativa, mentre l'utile netto si è ridotto, passando da 596.414 euro a 323.012 euro, confermando una contrazione nella redditività complessiva. Questo calo è attribuibile all'aumento dei costi operativi, in parte legato ai nuovi investimenti in immobilizzazioni e alla transizione verso un nuovo metodo tariffario. Sebbene tali investimenti non abbiano ancora prodotto un ritorno immediato, la società prevede benefici economici negli esercizi successivi, giustificando l'aumento delle immobilizzazioni nel bilancio corrente. È emersa, peraltro, una variazione significativa della leva operativa, che riflette la sensibilità dell'EBIT rispetto ai cambiamenti nei ricavi. Nel 2022, la leva operativa era pari a 1,79, mentre nel 2023 questo valore è diminuito. Tale riduzione evidenzia che l'incremento dei costi operativi legati ai nuovi investimenti e alla transizione tariffaria ha ridotto la capacità dell'azienda di convertire i ricavi in redditività operativa. La leva operativa inferiore indica, quindi, che SETA S.p.A. ha subito una contrazione nei margini, rendendo la redditività meno reattiva a eventuali aumenti di fatturato. Questo trend riflette l'esigenza dell'azienda di ottimizzare ulteriormente i costi per migliorare la performance operativa. La diminuzione della leva operativa, associata al calo dell'EBIT, suggerisce che SETA dovrà monitorare attentamente i costi futuri per sfruttare appieno i benefici dei nuovi investimenti e delle strategie tariffarie implementate. Sebbene tali investimenti non abbiano ancora prodotto un ritorno immediato, la società prevede benefici economici negli esercizi successivi, giustificando l'aumento delle immobilizzazioni nel bilancio corrente. attività caratteristiche.

Profilo di liquidità

Il profilo di liquidità di SETA S.p.A. è rimasto in generale solido, con indicatori positivi per coprire gli impegni a breve termine. Le disponibilità liquide sono aumentate a 4,1 milioni di euro nel 2023 rispetto ai 3,3 milioni dell'anno precedente, riflettendo una gestione prudente della cassa e una capacità adeguata di fronteggiare obbligazioni di breve termine. Gli indici di liquidità primaria e secondaria, pur mostrando lievi oscillazioni, confermano la capacità dell'azienda di mantenere un equilibrio tra attivo circolante e passività correnti. Anche il capitale circolante netto ha visto un miglioramento rispetto all'anno precedente, supportato dalla gestione efficiente dei crediti e dei debiti operativi. L'unica nota negativa riguarda il capitale circolante operativo, ancora più negativo nel 2023 rispetto al 2022, riflettente un peggioramento nella capacità di coprire gli impegni a breve termine con le risorse generate dalle operazioni aziendali. Questo aumento del deficit indica che l'azienda ha incrementato l'uso di debiti a breve termine per finanziare le operazioni, una scelta che può indicare difficoltà nel generare liquidità sufficiente dalle proprie attività operative per coprire i debiti commerciali e il magazzino. Questa situazione è dovuta principalmente ad un sensibile aumento degli impegni verso i fornitori, aspetto che riduce la flessibilità finanziaria. Un capitale circolante operativo sempre più negativo suggerisce che SETA S.p.A. dovrà valutare strategie per migliorare la gestione dei crediti e dei debiti commerciali, riducendo il rischio di dipendere eccessivamente da fonti di finanziamento esterne per sostenere le operazioni correnti. Questo trend negativo si riflette anche sul margine di tesoreria, che nonostante il leggero miglioramento continua ad attestarsi su valori più bassi del 2021. Mantenere un equilibrio più stabile nel capitale circolante sarà cruciale per preservare la solidità finanziaria a lungo termine.

Conclusioni

Nel 2023, SETA S.p.A. ha confermato una struttura patrimoniale solida, ma ha registrato un calo nella redditività operativa e un peggioramento nel capitale circolante operativo, principalmente a causa dell'aumento dei debiti verso fornitori a breve termine. L'azienda ha incrementato il ricorso a debiti commerciali a breve scadenza per finanziare le proprie attività, il che ha portato il capitale circolante operativo a valori più negativi rispetto al 2022. Questo indica una maggiore dipendenza da fonti di finanziamento esterne per coprire le esigenze operative, il che potrebbe comprimere la flessibilità finanziaria in assenza di una gestione oculata dei flussi di cassa. In termini di redditività, la flessione dell'EBIT e della leva operativa mostra un impatto significativo dei nuovi investimenti e delle variazioni tariffarie, elementi che hanno ridotto i margini operativi, pur rappresentando un investimento strategico per il futuro. Inoltre, l'aumento dell'incidenza della gestione accessoria e finanziaria evidenzia una dipendenza dai proventi non caratteristici, suggerendo la necessità di un rafforzamento delle attività operative principali per garantire una redditività più stabile. Nel complesso, SETA S.p.A. ha mantenuto una buona solidità patrimoniale e liquidità, ma dovrà concentrarsi su una gestione più bilanciata del capitale circolante e sul miglioramento della redditività operativa, riducendo la dipendenza da debiti a breve termine e dai proventi accessori. Questi interventi saranno essenziali per sostenere la crescita e garantire stabilità finanziaria nel lungo periodo.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_2 |
| Denominazione società partecipata: | ASMEL Consortile S.c.a.r.l. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Esercizio di attività e funzione di Centrale di Committenza |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ASMEL Consortile S.c.a.r.l. ha per oggetto l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza, di cui agli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., limitatamente agli enti soci, assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico (Società di committenza ausiliaria)

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:
- | | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> ENAC |
| <input type="checkbox"/> ARERA | <input type="checkbox"/> AGCOM |
| <input type="checkbox"/> ART | |

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Numero medio dipendenti | 26,00 | |
| Numero amministratori | 3 | |
| di cui nominati dall'Ente | | |
| Numero componenti organo di controllo | 1 | trattasi di Revisore unico |
| di cui nominati dall'Ente | | |
| Incarico di revisione legale | attività svolta dal Revisore sindaco unico | |

Importi in euro

| | |
|---|--------------|
| Costo del personale | 1.345.513,00 |
| Compensi amministratori | 45.000,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 8.320,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|------------|
| 2023 | 134.194,00 |
| 2022 | 84.911,00 |
| 2021 | 87.762,00 |
| 2020 | 109.305,00 |
| 2019 | 800.467,00 |
| 2018 | 402.740,00 |
| 2017 | 212.657,00 |
| 2016 | 310.371,00 |
| 2015 | 147.000,00 |
| 2014 | 15.767,00 |
| 2013 | 9.200,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 2023 | 5.911.984,00 | 0,00 |
| 2022 | 3.516.171,00 | 0,00 |
| 2021 | 5.090.982,00 | 0,00 |
| 2020 | 5.361.530,00 | 0,00 |
| 2019 | 6.340.653,00 | 0,00 |
| 2018 | 3.661.433,00 | 0,00 |
| 2017 | 2.123.507,00 | 0,00 |
| 2016 | 2.056.888,00 | 0,00 |
| 2015 | 1.377.030,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 4.839.712,33 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Asmel Consortile S.c.a.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
 Asmel Consortile S.c.a.r.l. è la Centrale di Committenza dell'Ente per le gare telematiche; l'Amministrazione ritiene quindi di mantenere la partecipazione in quanto strategica ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale.
 Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune proseguirà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità. Tale presidio terrà conto anche dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_2 |
| Denominazione società partecipata: | ASMEL Consortile S.c.a.r.l. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Esercizio di attività e funzione di Centrale di Committenza |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di ASMEL Consortile S.c.a.r.l.

- Introduzione -

L'analisi del bilancio di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. per l'anno 2023 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni.

L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

| Attivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Passivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATTIVO FISSO | 356.442 | 405.875 | 563.064 | 804.533 | MEZZI PROPRI | 2.624.662 | 2.745.891 | 2.878.240 | 3.032.493 |
| Immobilizzazioni immateriali | 30.527 | 31.205 | 19.345 | 289.249 | Capitale sociale | 617.153 | 650.621 | 698.060 | 718.115 |
| Immobilizzazioni materiali | 234.915 | 283.670 | 542.719 | 514.284 | Riserve | 1.898.204 | 2.007.508 | 2.095.269 | 2.180.184 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 91.000 | 91.000 | 1.000 | 1.000 | Utile di esercizio | 109.305 | 87.762 | 84.911 | 134.194 |
| ATTIVO CIRCOLANTE (AC) | 7.784.978 | 8.284.880 | 8.003.228 | 8.005.333 | PASSIVITA' CONSOLIDATE | 165.899 | 199.451 | 970.347 | 1.013.136 |
| Magazzino | 86.082 | 52.672 | 20.305 | 19.118 | | | | | |
| Liquidità differite | 7.128.370 | 7.874.443 | 6.954.563 | 6.937.299 | | | | | |
| Liquidità immediate | 570.526 | 357.765 | 1.028.360 | 1.048.916 | PASSIVITA' CORRENTI | 5.350.859 | 5.745.413 | 4.717.705 | 4.764.237 |
| CAPITALE INVESTITO (CI) | 8.141.420 | 8.690.755 | 8.566.292 | 8.809.866 | CAP. DI FINANZIAMENTO | 8.141.420 | 8.690.755 | 8.566.292 | 8.809.866 |

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.932.565 | 4.607.667 | 3.098.641 | 5.445.541 |
| Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 428.965 | 483.315 | 417.530 | 466.443 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA | 5.361.530 | 5.090.982 | 3.516.171 | 5.911.984 |
| Costi esterni operativi | 2.446.642 | 2.054.967 | 1.616.140 | 1.835.199 |
| Valore aggiunto | 2.914.888 | 3.036.015 | 1.900.031 | 4.076.785 |
| Costi del personale | 1.257.817 | 1.332.178 | 1.357.404 | 1.345.513 |
| EBITDA | 1.657.071 | 1.703.837 | 542.627 | 2.731.272 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 1.157.045 | 1.213.164 | 280.699 | 1.786.070 |
| EBIT CARATTERISTICO | 500.026 | 490.673 | 261.928 | 945.202 |
| Risultato dell'area accessoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) | 17 | 100.321 | 73.625 | 821 |
| EBIT AZIENDALE | 500.043 | 590.994 | 335.553 | 946.023 |
| Risultato dell'area straordinaria | 0 | 0 | -17.718 | 0 |
| EBIT | 500.043 | 590.994 | 317.835 | 946.023 |
| Oneri finanziari | 1.303 | 28.813 | 78.016 | 63.783 |
| EBT | 498.740 | 562.181 | 239.819 | 882.240 |
| Imposte sul reddito | 389.435 | 474.419 | 154.908 | 748.046 |
| RISULTATO NETTO | 109.305 | 87.762 | 84.911 | 134.194 |

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

| PROFILO DI SOLIDITA' | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| Rapporto di indebitamento | 2,17 | 1,98 | 1,91 | MT/MP |
| Elasticità impieghi | 20,41 | 14,21 | 9,95 | Att corrente/AFN |
| Composizione MT | 96,64% | 82,94% | 82,46% | Db/MT |
| | 3,36% | 17,06% | 17,54% | Dml/MT |
| Margine di struttura primario | 2.340.016 | 2.315.176 | 2.227.960 | MP-AFN |
| Margine di struttura secondario | 2.539.467 | 3.285.523 | 3.241.096 | MP+Pml-AFN |
| Grado copertura AFN | 6,77 | 5,11 | 3,77 | MP/AFN |
| Grado copertura AFN di 2 livello | 7,26 | 6,84 | 5,03 | (MP+ Pml)/AFN |

| PROFILO DI REDDITIVITA' | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| ROA | 6,80% | 3,71% | 10,74% | EBIT/CI |
| ROS | 12,83% | 10,26% | 17,37% | EBIT/Ricavi netti |
| Asset Turnover | 53,02% | 36,17% | 61,81% | Ricavi netti/CI |
| Leva operativa | -0,28 | 0,18 | 0,27 | Delta EBIT/Delta ricavi netti |
| ROE | 3,20% | 2,95% | 4,43% | Rn/PN |
| Tasso di autofinanziamento | 3,20% | 2,95% | 4,43% | Rn-Dividendi/PN |
| Costo medio mezzi di terzi | 0,48% | 1,37% | 1,10% | OF/MT |
| Rapporto di indebitamento finanziario | 0 | 0,33 | 0,25 | MT esplicitamente onerosi/MP |
| Costo dell'indebitamento finanziario | #DIV/0! | 8,17% | 8,25% | OF/MT esplicitamente onerosi |
| ROI | 17,87% | 6,83% | 24,84% | RisOpCaratt/CI netto caratteristico |

| PROFILO DI LIQUIDITA' | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| CCN finanziario | 2.539.467 | 3.285.523 | 3.241.096 | Attivo corrente - Passivo Corrente |
| Margine di tesoreria | 2.486.795 | 3.265.218 | 3.221.978 | Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente |
| Indice liquidità primaria | 1,43 | 1,69 | 1,68 | Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente |
| Indice liquidità secondaria | 1,44 | 1,7 | 1,68 | Attivo corrente/Passivo corrente |
| Capitale circolante operativo | 2.588.299 | 3.617.433 | 3.455.721 | Clienti + Magazzino - Fornitori |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo | 19,61% | 6,33% | 31,00% | EBITDA/CI |

- Valutazioni sull'andamento di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. -**Profilo di solidità**

Nel 2023, la solidità di ASMEL Consortile ha subito un leggero peggioramento, principalmente in termini di elasticità degli impieghi. Questo effetto è dovuto a un aumento dell'attivo fisso netto, che è cresciuto significativamente per via dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali. Questo aumento ha determinato una riduzione della quota di attivo circolante rispetto al totale degli impieghi, il che ha reso la struttura finanziaria complessivamente meno elastica e più rigida. Di conseguenza, il grado di copertura (di primo e di secondo livello) degli impieghi fissi con mezzi propri e debiti consolidati è leggermente diminuito rispetto al 2022. Questo indica che la capacità di copertura degli investimenti a lungo termine con risorse permanenti si è ridotta, segnalando una minore autonomia finanziaria per coprire gli investimenti durevoli. Ciononostante, gli investimenti in immobilizzazioni immateriali vanno interpretati anche in chiave positiva, in quanto evidenziano la volontà di ASMEL di incrementare il proprio capitale fisso per supportare futuri piani di espansione o di sviluppo. Si segnala infine un incremento del patrimonio netto, che ha raggiunto 3.032.493 euro, rispetto ai 2.878.240 euro del 2022, sostenuto da un utile dell'esercizio di 134.194 euro, superiore agli 84.911 euro del 2022.

Profilo di redditività

Nel 2023, la redditività di ASMEL Consortile ha mostrato un miglioramento significativo rispetto all'anno precedente, in gran parte attribuibile al sensibile incremento dei ricavi da vendite e prestazioni di servizi, che sono passati da 3.098.641 euro nel 2022 a 5.445.541 euro nel 2023. Questo aumento dei ricavi ha influito positivamente su quasi tutti gli indici di redditività, portando a una crescita della marginalità e a un miglioramento generale delle performance operative. L'incremento dei ricavi ha migliorato il Return on Sales (ROS), che misura la capacità dell'azienda di generare utili dalle vendite nette. Nel 2023, il ROS di ASMEL è aumentato anche grazie alla migliore efficienza nella gestione dei costi, nonostante l'incremento delle svalutazioni dei crediti (da 233.239 euro nel 2022 a 1.626.925 euro nel 2023). Questo indica che ASMEL è riuscita a ottenere un margine di profitto superiore per ogni euro di ricavo rispetto all'anno precedente, aumentando la sostenibilità economica delle proprie operazioni. Anche il margine operativo netto (EBIT) ha beneficiato dell'incremento delle vendite. Pur essendo influenzato dal suddetto aumento delle svalutazioni sui crediti, l'EBIT complessivo ha registrato un miglioramento, a dimostrazione che i maggiori ricavi sono riusciti a compensare l'impatto negativo delle svalutazioni, portando a un risultato operativo netto positivo. Allo stesso modo il Return on Equity (ROE), che misura la redditività del capitale proprio, è migliorato nel 2023 rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento è dovuto non solo all'incremento dell'utile netto, ma anche alla maggiore efficacia con cui l'azienda ha gestito i propri mezzi propri per generare utili, sfruttando l'aumento dei ricavi per migliorare il ritorno per gli azionisti. Infine, si segnala altresì la crescita del Return on Assets (ROA), a testimoniare come ASMEL abbia utilizzato in modo più efficiente le proprie risorse rispetto al 2022, convertendo meglio gli asset in profitti operativi. In sintesi, questo miglioramento nei principali indici di redditività indica che l'azienda è riuscita a capitalizzare la crescita dei ricavi, migliorando la sua capacità di generare utili dalle attività principali. Tuttavia, il significativo aumento delle svalutazioni dei crediti richiede attenzione, poiché rappresenta un rischio potenziale che potrebbe influenzare la sostenibilità futura dei margini di profitto.

Profilo di liquidità

Per quanto riguarda la liquidità, ASMEL ha mantenuto una posizione equilibrata, con disponibilità liquide che hanno raggiunto 1.048.916 euro, lievemente superiori rispetto agli 1.028.360 euro del 2022. Il capitale circolante netto rimane stabile, anche se l'aumento dei debiti a breve termine verso fornitori (da 144.369 euro a 398.651 euro) indica una maggiore dilazione nei pagamenti, probabilmente per preservare liquidità. Il miglioramento più evidente è relativo all'indice di ritorno liquido dell'attivo, con un risultato 5 volte migliore rispetto all'anno precedente grazie al sensibile aumento dell'EBITDA già analizzato con riguardo alla redditività. La situazione finanziaria resta dunque solida, come testimoniano anche i valori stabili e superiori a 1 di entrambi gli indici di liquidità, che consentono di fronteggiare le passività a breve scadenza senza eccessive pressioni.

Conclusione

In conclusione, nel 2023, ASMEL Consortile ha mostrato un quadro complessivo positivo con una solida crescita nei ricavi e un miglioramento della redditività, pur presentando alcune variazioni strutturali che richiedono attenzione. Dal punto di vista della solidità patrimoniale, l'azienda ha visto una leggera riduzione dell'elasticità degli impieghi. L'incremento delle immobilizzazioni immateriali ha portato a un aumento dell'attivo fisso netto, riducendo il grado di copertura degli investimenti fissi con risorse permanenti. Questo implica una struttura patrimoniale meno flessibile, che potrebbe limitare la capacità di ASMEL di rispondere a eventuali necessità operative a breve termine senza ricorrere a fonti esterne. Sul fronte della redditività, l'azienda ha beneficiato di un aumento significativo dei ricavi da vendite e prestazioni di servizi, un fattore determinante per il miglioramento degli indici di redditività come il ROS, ROA e ROE. Nonostante l'aumento delle svalutazioni sui crediti, che ha avuto un impatto negativo sul risultato operativo, ASMEL è riuscita a mantenere un margine operativo netto positivo. Questo indica una gestione operativa efficace, capace di compensare le svalutazioni con la crescita dei ricavi, migliorando la sostenibilità economica delle operazioni. In termini di liquidità, l'azienda mantiene una posizione stabile, con livelli di disponibilità liquide che continuano a garantire la capacità di far fronte agli impegni a breve termine. L'equilibrio del capitale circolante e la stabilità della liquidità operativa segnalano una gestione finanziaria prudente, in grado di sostenere le attività correnti senza evidenti pressioni sui flussi di cassa. In sintesi, ASMEL Consortile si trova in una fase di crescita positiva della redditività, supportata dall'espansione delle attività principali e da una gestione prudente delle risorse finanziarie. Sebbene la solidità patrimoniale mostri una lieve rigidità strutturale dovuta all'incremento delle immobilizzazioni, l'azienda è ben posizionata per mantenere stabilità e flessibilità finanziaria. Per il futuro, sarà cruciale continuare a monitorare il bilanciamento tra investimenti durevoli e risorse permanenti per sostenere ulteriormente la solidità e la capacità di crescita.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Dir_3 |
| Denominazione società partecipata: | Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Servizi smaltimento e trattamento dei rifiuti |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
 in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
 in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
 Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
 È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso di nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società TRM S.p.a. si occupa della gestione del termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino, operando pertanto nell'ambito dell'attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti e nella generazione di nuova energia.
 Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
 in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:
- MEF (direttiva 9 settembre 2019) ENAC
- ARERA AGCOM
- ART
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 54,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| | |
|---|--------------|
| Costo del personale | 3.357.894,00 |
| Compensi amministratori | 112.800,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 40.560,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 56.831,00 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|---------------|
| 2023 | 38.677.627,00 |
| 2022 | 94.023.888,00 |
| 2021 | 48.116.495,00 |
| 2020 | 20.015.367,00 |
| 2019 | 21.724.477,00 |
| 2018 | 22.176.549,00 |
| 2017 | 18.969.585,00 |
| 2016 | 850.129,00 |
| 2015 | 7.100.426,00 |
| 2014 | 10.516.285,00 |
| 2013 | -5.206.733,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 2023 | 121.358.664,00 | 690.414,00 |
| 2022 | 203.475.037,00 | 0,00 |
| 2021 | 137.681.032,00 | 329,00 |
| 2020 | 99.681.735,00 | 0,00 |
| 2019 | 101.665.976,00 | 0,00 |
| 2018 | 101.595.642,00 | 0,00 |
| 2017 | 99.040.728,00 | 0,00 |
| 2016 | 79.971.490,00 | 0,00 |
| 2015 | 88.125.682,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 154.171.577,67 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società, pur operando nell'ambito del settore rifiuti come SETA S.p.a., società partecipata direttamente dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società TRM S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
 Allo stato, non sussistono condizioni che richiedano l'adozione di azioni di razionalizzazione. Pur in assenza delle stesse, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Dir_3 |
| Denominazione società partecipata: | Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Servizi smaltimento e trattamento dei rifiuti |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.

- Introduzione -

L'analisi del bilancio di Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. per l'anno 2023 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni.

L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società. Nel valutare la performance dell'azienda, si tenga conto degli effetti del perfezionamento nel corso dell'esercizio 2022 della voltura in capo ad Iren Energia S.p.A. del contratto di cessione dell'energia elettrica in essere tra TRM S.p.A. ed Iren Energia S.p.A. riferito al Termovalorizzatore di Torino

- Le risultanze di Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

| Attivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Passivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATTIVO FISSO | 253.522.437 | 237.718.662 | 235.533.596 | 218.533.344 | MEZZI PROPRI | 65.564.450 | 106.731.781 | 180.990.507 | 129.179.938 |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.345 | 730 | 115 | 0 | Capitale sociale | 86.794.220 | 86.794.220 | 86.794.220 | 86.794.220 |
| Immobilizzazioni materiali | 251.945.631 | 236.121.922 | 221.229.089 | 206.099.785 | Riserve | -41.245.137 | -28.178.934 | 172.399 | 3.708.091 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.575.461 | 1.596.010 | 14.304.392 | 12.433.559 | Utile di esercizio | 20.015.367 | 48.116.495 | 94.023.888 | 38.677.627 |
| ATTIVO CIRCOLANTE (AC) | 161.391.681 | 186.653.345 | 340.967.676 | 208.992.923 | PASSIVITA' CONSOLIDATE | 294.467.599 | 254.461.339 | 194.795.896 | 170.742.279 |
| Magazzino | 16.900.973 | 13.133.264 | 5.003.713 | 6.026.108 | | | | | |
| Liquidità differite | 73.834.724 | 99.283.190 | 177.478.189 | 68.139.322 | PASSIVITA' CORRENTI | 54.882.069 | 63.178.887 | 200.714.869 | 127.604.050 |
| Liquidità immediate | 70.655.984 | 74.236.891 | 158.485.774 | 134.827.493 | | | | | |
| CAPITALE INVESTITO (CI) | 414.914.118 | 424.372.007 | 576.501.272 | 427.526.267 | CAP. DI FINANZIAMENTO | 414.914.118 | 424.372.007 | 576.501.272 | 427.526.267 |

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 73.455.292 | 110.009.458 | 188.927.842 | 116.850.331 |
| Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA | 73.455.292 | 110.009.458 | 188.927.842 | 116.850.331 |
| Costi esterni operativi | 29.780.269 | 30.731.824 | 35.973.677 | 36.588.967 |
| Valore aggiunto | 43.675.023 | 79.277.634 | 152.954.165 | 80.261.364 |
| Costi del personale | 3.076.093 | 3.172.914 | 3.309.278 | 3.357.894 |
| EBITDA | 40.598.930 | 76.104.720 | 149.644.887 | 76.903.470 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 20.852.444 | 19.273.978 | 19.516.074 | 21.947.316 |
| EBIT CARATTERISTICO | 19.746.486 | 56.830.742 | 130.128.813 | 54.956.154 |
| Risultato dell'area accessoria | 22.734.038 | 23.701.313 | 11.496.583 | 2.107.726 |
| Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) | 24.562 | 15.157 | 1.523.494 | 7.020.629 |
| EBIT AZIENDALE | 42.505.086 | 80.547.212 | 143.148.890 | 64.084.509 |
| Risultato dell'area straordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 42.505.086 | 80.547.212 | 143.148.890 | 64.084.509 |
| Oneri finanziari | 14.033.806 | 12.932.928 | 11.928.398 | 10.634.748 |
| EBT | 28.471.280 | 67.614.284 | 131.220.492 | 53.449.761 |
| Imposte sul reddito | 8.455.913 | 19.497.789 | 37.196.607 | 14.772.134 |
| RISULTATO NETTO | 20.015.367 | 48.116.495 | 94.023.885 | 38.677.627 |

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

| PROFILO DI SOLIDITA' | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| Rapporto di indebitamento | 2,98 | 2,19 | 2,31 | MT/MP |
| Elasticità impieghi | 0,79 | 1,45 | 0,96 | Att corrente/AFN |
| Composizione MT | 19,89% | 50,75% | 42,77% | Db/MT |
| | 80,11% | 49,25% | 57,23% | Dml/MT |
| Margine di struttura primario | -130.986.881 | -54.543.089 | -89.353.406 | MP-AFN |
| Margine di struttura secondario | 123.474.458 | 140.252.807 | 81.388.873 | MP+Pml-AFN |
| Grado copertura AFN | 0,45 | 0,77 | 0,59 | MP/AFN |
| Grado copertura AFN di 2 livello | 1,52 | 1,60 | 1,37 | (MP+ Pml)/AFN |

| PROFILO DI REDDITIVITA' | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| ROA | 18,98% | 24,83% | 14,99% | EBIT/CI |
| ROS | 73,22% | 75,77% | 54,84% | EBIT/Ricavi netti |
| Asset Turnover | 25,92% | 32,77% | 27,33% | Ricavi netti/CI |
| Leva operativa | 1,04 | 0,79 | 1,1 | Delta EBIT/Delta ricavi netti |
| ROE | 45,08% | 51,95% | 29,94% | Rn/PN |
| Tasso di autofinanziamento | 45,08% | 51,95% | 29,94% | Rn-Dividendi/PN |
| Costo medio mezzi di terzi | 4,07% | 3,02% | 3,56% | OF/MT |
| Rapporto di indebitamento finanziario | 2,01 | 1,06 | 1,30 | MT esplicitamente onerosi/MP |
| Costo dell'indebitamento finanziario | 6,01% | 6,20% | 6,35% | OF/MT esplicitamente onerosi |
| ROI | 17,66% | 34,84% | 18,53% | RisOpCaratt/CI netto caratteristico |

| PROFILO DI LIQUIDITA' | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| CCN finanziario | 123.474.458 | 140.252.807 | 81.388.873 | Attivo corrente - Passivo Corrente |
| Margine di tesoreria | 110.341.194 | 135.249.094 | 75.362.765 | Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente |
| Indice liquidità primaria | 2,75 | 1,67 | 1,59 | Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente |
| Indice liquidità secondaria | 2,95 | 1,70 | 1,64 | Attivo corrente/Passivo corrente |
| Capitale circolante operativo | -1.746.693 | -1.390.596 | 1.268.475 | Clienti + Magazzino - Fornitori |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo | 17,93% | 25,96% | 17,99% | EBITDA/CI |

- Valutazioni sull'andamento di Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. -

Profilo di solidità

Nel 2023, la solidità di TRM S.p.A. ha mostrato alcune variazioni significative in termini di elasticità e margini di struttura, a seguito di operazioni strategiche e di una riduzione del risultato economico. La struttura patrimoniale di TRM è diventata meno elastica a causa della riduzione dell'attivo corrente, conseguente al perfezionamento del contratto di cessione dell'energia elettrica con Iren Energia S.p.A. Questo accordo ha comportato una diminuzione dei crediti verso controllate, riducendo l'attivo corrente e, di conseguenza, l'elasticità degli impieghi. La struttura patrimoniale più rigida potrebbe influire sulla capacità dell'azienda di adattarsi rapidamente a variazioni nelle esigenze finanziarie a breve termine, sebbene questa rigidità sia mitigata da una gestione equilibrata delle risorse. Inoltre, entrambi i margini di struttura hanno registrato una diminuzione nel 2023. Questo cambiamento è legato alla riduzione dei mezzi propri, determinata da un utile d'esercizio inferiore rispetto al 2022. Tale contrazione dell'utile è dovuta alla significativa riduzione dei ricavi, causata sia dal calo del prezzo dell'energia elettrica sia dalla minore quantità ceduta nel 2023. La diminuzione dei mezzi propri ha quindi ridotto la copertura degli impieghi a lungo termine, segnalando una minore autonomia patrimoniale nell'affrontare investimenti durevoli.

Profilo di redditività

Sul fronte della redditività, TRM S.p.A. ha, come anticipato, risentito del forte calo dei ricavi da vendite e prestazioni, dovuto principalmente alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica e della quantità di energia ceduta nel 2023. La diminuzione dei ricavi ha determinato un calo dell'EBITDA e dell'EBIT, con una contrazione rispettivamente del 51% e del 60% rispetto al 2022. Tutti gli indici di redditività hanno infatti evidenziato una flessione, segnalando una riduzione della capacità dell'azienda di generare utili operativi rispetto a tutti i valori analizzati; gli asset impiegati (ROA), i ricavi di vendita netti (ROS), il patrimonio netto (ROE) e il capitale investito netto caratteristico (ROI). È infine interessante notare che il valore della leva operativa è aumentato rispetto all'anno precedente. Questo incremento della leva operativa indica che il risultato operativo (EBIT) è diventato più sensibile alle variazioni dei ricavi. L'aumento della leva operativa è dovuto principalmente alla contrazione del margine operativo lordo, che ha ridotto l'effetto ammortizzante dei costi fissi rispetto ai ricavi. Nonostante quanto detto, l'azienda mantiene comunque un EBITDA positivo, anche se inferiore rispetto all'anno precedente, riflettendo una capacità ancora valida di produrre margini operativi pur in condizioni di mercato sfavorevoli.

Profilo di liquidità

Per quanto riguarda la liquidità, il decremento dei crediti verso controllate ha avuto un impatto positivo sulla gestione dei flussi di cassa, riducendo il fabbisogno finanziario a breve termine. Al contempo, la summenzionata operazione con Iren ha causato una diminuzione del capitale circolante netto dell'azienda, parallela a quella dei margini di struttura, presentando ugualmente a questi un valore comunque largamente positivo, segnale di buona salute finanziaria. L'incremento più evidente riguarda il capitale circolante operativo, che è tornato positivo nel 2023. Tale cambiamento è principalmente attribuibile alla riduzione dei debiti verso fornitori, che ha migliorato la posizione di liquidità a breve termine dell'azienda. La diminuzione delle passività a breve termine ha quindi rafforzato la capacità dell'azienda di coprire le esigenze di cassa operative con le risorse generate internamente, senza dover fare affidamento su finanziamenti esterni. Questo miglioramento della liquidità rappresenta un aspetto positivo per la stabilità finanziaria complessiva dell'azienda e per la sua capacità di gestire le operazioni correnti con maggiore autonomia. Un aspetto negativo, come ovvia conseguenza della contrazione dei ricavi, riguarda l'indice di ritorno liquido dell'attivo, diminuito di 8 punti percentuali in seguito alla riduzione dell'EBITDA. La gestione della liquidità rimane comunque positiva, tenendo conto anche dei valori degli indici di liquidità primario e secondario, che rimangono sotto controllo, confermando la capacità di TRM S.p.A. di far fronte agli impegni finanziari a breve termine senza dover fare ricorso a finanziamenti esterni.

Conclusione

In conclusione, TRM S.p.A. ha affrontato un anno di cambiamenti rilevanti, caratterizzati da una contrazione dei ricavi causata dal calo del prezzo e della quantità di energia ceduta, che ha avuto un impatto significativo sulla solidità e sulla redditività. La struttura patrimoniale ha visto una minore elasticità e una riduzione nei margini di struttura, legata alla diminuzione dell'utile e quindi dei mezzi propri. Dal punto di vista della redditività, l'aumento della leva operativa evidenzia una maggiore sensibilità del risultato operativo alle variazioni nei ricavi, il che potrebbe rappresentare un rischio in condizioni di mercato sfavorevoli. Tuttavia, la crescita del capitale circolante operativo e la conferma dei dati positivi con riferimento al profilo della liquidità indicano una maggiore capacità dell'azienda di sostenere le proprie esigenze operative a breve termine, mantenendo una buona stabilità finanziaria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_4 |
| Denominazione società partecipata: | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso di nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
- in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARERA | <input type="checkbox"/> | AGCOM |
| <input type="checkbox"/> | ART | | |

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_4 |
| Denominazione società partecipata: | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|--|--|
| Numero medio dipendenti | 1.028 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 4 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 membri supplenti

| | |
|--|---------------|
| Costo del personale | 61.478.678,00 |
| Compensi amministratori | 306.705,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 98.800,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 74.000,00 |

| Risultato d'esercizio (g) | Risultato netto del Conto Economico di esercizio | Risultato del Conto Economico complessivo d'esercizio |
|---------------------------|--|---|
| 2023 | 41.451.216,00 | 41.291.066,00 |
| 2022 | 41.584.175,00 | 43.363.814,00 |
| 2021 | 34.195.314,00 | 33.988.280,00 |
| 2020 | 23.684.331,00 | 23.194.685,00 |
| 2019 | 40.102.229,00 | 39.540.366,00 |
| 2018 | 51.796.714,00 | 52.352.841,00 |
| 2017 | 60.427.907,00 | 60.390.653,00 |
| 2016 | 61.548.845,00 | 60.938.868,00 |
| 2015 | 55.495.249,00 | 56.377.535,00 |
| 2014 | 42.752.766,00 | |
| 2013 | 42.825.467,00 | |

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | contributi in conto esercizio | |
|--|-------------------------------|--------------|
| 2023 | 385.925.669,00 | 9.178.006,00 |
| 2022 | 371.993.785,00 | 9.603.339,00 |
| 2021 | 342.945.457,00 | 4.348.863,00 |
| 2020 | 327.920.051,00 | 3.938.409,00 |
| 2019 | 335.272.542,00 | 3.858.137,00 |
| 2018 | 339.883.131,00 | 2.776.214,00 |
| 2017 | 340.763.674,00 | 3.431.667,00 |
| 2016 | 344.807.769,00 | 2.873.840,00 |
| 2015 | 331.920.281,00 | 518.288,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 366.954.970,33 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Considerazioni sugli affidamenti in house in essere ex art. 17 co. 5 del D.Lgs. 201/2022

L'affidamento in house alla società SMAT S.p.a. del servizio idrico integrato (servizio pubblico locale a rete ex art. 2, co. 1 lett. d), del D.lgs. 201/2022) non risulta, per sua natura, di diretta competenza del Comune di Brandizzo ma è definito a livello di ambito territoriale ottimale dall'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese (Deliberazione della Conferenza d'Ambito n.173/2004 e n.598/2016), realtà cui sono demandate le valutazioni di opportunità dello stesso. Il controllo sull'affidamento, sull'erogazione del servizio e sulla regolazione tariffaria sono esercitati da ATO n. 3 Torinese e da ARERA. A livello territoriale, per quanto noto a questa Amministrazione, non si rilevano situazioni o disequilibri in termini di efficienza e qualità dei servizi nonché rispetto dei contratti di servizio che possano comportare la revisione della scelta di affidamento in essere. Nel merito si fa rinvio alla ricognizione ex art. 30 del D.lgs. 201/2022 operata da questa Amministrazione ed alle valutazioni inerenti l'appendice alla deliberazione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 dallo stesso prevista nel caso di servizi affidati a società in house (allegato D alla presente deliberazione).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Allo stato, non sussistono condizioni che richiedano l'adozione di azioni di razionalizzazione. Pur in assenza delle stesse, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Dir_4 |
| Denominazione società partecipata: | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

- Introduzione -

L'analisi del bilancio di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. per l'anno 2023 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni.

L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

| STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Attivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Passivo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ATTIVO FISSO | 915.328.867 | 953.845.301 | 991.384.226 | 1.071.204.120 | MEZZI PROPRI | 661.311.032 | 690.818.881 | 727.718.890 | 761.136.953 |
| Immobilizzazioni immateriali | 742.567.524 | 779.350.550 | 816.188.388 | 893.590.891 | Capitale sociale | 345.533.762 | 345.533.762 | 345.533.762 | 345.533.762 |
| Immobilizzazioni materiali | 143.015.852 | 143.509.181 | 139.655.640 | 140.682.957 | Riserve | 292.092.939 | 311.089.805 | 340.600.953 | 374.151.975 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 29.745.491 | 30.985.570 | 35.540.198 | 36.930.272 | Utile di esercizio | 23.684.331 | 34.195.314 | 41.584.175 | 41.451.216 |
| ATTIVO CIRCOLANTE (AC) | 275.050.133 | 287.874.548 | 414.644.333 | 374.497.883 | PASSIVITA' CONSOLIDATE | 322.063.240 | 331.674.620 | 459.280.923 | 365.949.464 |
| Magazzino | 12.788.367 | 8.045.393 | 8.974.858 | 10.274.984 | | | | | |
| Liquidità differite | 225.064.276 | 233.119.980 | 281.569.206 | 254.085.497 | | | | | |
| Liquidità immediate | 37.197.490 | 46.709.175 | 124.100.269 | 110.137.402 | | | | | |
| CAPITALE INVESTITO (CI) | 1.190.379.000 | 1.241.719.849 | 1.406.028.559 | 1.445.702.003 | PASSIVITA' CORRENTI | 207.004.728 | 219.226.348 | 219.028.746 | 318.615.586 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CAP. DI FINANZIAMENTO | 1.190.379.000 | 1.241.719.849 | 1.406.028.559 | 1.445.702.003 |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 418.361.000 | 423.529.110 | 458.201.458 | 478.092.394 |
| Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 8.543.000 | 11.222.719 | 3.726.419 | 5.642.159 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA | 426.904.000 | 434.751.829 | 461.927.877 | 483.734.553 |
| Costi esterni operativi | 246.451.000 | 238.833.035 | 267.084.874 | 288.685.655 |
| Valore aggiunto | 180.453.000 | 195.918.794 | 194.843.003 | 195.048.898 |
| Costi del personale | 60.701.000 | 65.414.922 | 60.745.887 | 61.478.678 |
| EBITDA | 119.752.000 | 130.503.872 | 134.097.116 | 133.570.220 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 86.364.000 | 87.539.130 | 95.744.472 | 99.661.058 |
| EBIT CARATTERISTICO | 33.388.000 | 42.964.742 | 38.352.644 | 33.909.162 |
| Risultato dell'area accessoria | 3.938.000 | 4.348.863 | 15.698.599 | 16.481.054 |
| Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) | 940.000 | 3.358.792 | 3.864.207 | 9.878.032 |
| EBIT AZIENDALE | 38.266.000 | 50.672.397 | 57.915.450 | 60.268.248 |
| Risultato dell'area straordinaria | -1.204.000 | 0 | 1.235.436 | 1.990.447 |
| EBIT | 37.062.000 | 50.672.397 | 59.150.886 | 62.258.695 |
| Oneri finanziari | 4.376.000 | 3.961.193 | 4.301.398 | 7.746.486 |
| EBT | 32.686.000 | 46.711.204 | 54.849.488 | 54.512.209 |
| Imposte sul reddito | 10.206.000 | 12.515.890 | 13.265.313 | 13.060.993 |
| RISULTATO NETTO | 22.480.000 | 34.195.314 | 41.584.175 | 41.451.216 |

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

| PROFILO DI SOLIDITA' | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| Rapporto di indebitamento | 0,8 | 0,93 | 0,9 | MT/MP |
| Elasticità impieghi | 0,3 | 0,42 | 0,35 | Att corrente/AFN |
| Composizione MT | 39,79% | 32,29% | 46,54% | Db/MT |
| | 60,21% | 67,71% | 53,46% | Dml/MT |
| Margine di struttura primario | -263.026.420 | -263.665.336 | -310.067.167 | MP-AFN |
| Margine di struttura secondario | 68.648.200 | 195.615.587 | 55.882.297 | MP+Pml-AFN |
| Grado copertura AFN | 0,72 | 0,73 | 0,71 | MP/AFN |
| Grado copertura AFN di 2 livello | 1,07 | 1,20 | 1,05 | (MP+ Pml)/AFN |

| PROFILO DI REDDITIVITA' | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| ROA | 4,08% | 4,21% | 4,31% | EBIT/CI |
| ROS | 11,96% | 12,91% | 13,02% | EBIT/Ricavi netti |
| Asset Turnover | 34,11% | 32,59% | 33,07% | Ricavi netti/CI |
| Leva operativa | 2,63 | 0,24 | 0,16 | Delta EBIT/Delta ricavi netti |
| ROE | 4,95% | 5,71% | 5,45% | Rn/PN |
| Tasso di autofinanziamento | 4,95% | 5,71% | 5,45% | Rn-Dividendi/PN |
| Costo medio mezzi di terzi | 0,72% | 0,50% | 1,13% | OF/MT |
| Rapporto di indebitamento finanziario | 0,44 | 0,5 | 0,52 | MT esplicitamente onerosi/MP |
| Costo dell'indebitamento finanziario | 1,31% | 1,18% | 1,97% | OF/MT esplicitamente onerosi |
| ROI | 4,33% | 3,51% | 2,94% | RisOpCaratt/CI netto caratteristico |

| PROFILO DI LIQUIDITA' | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| INDICATORE | 2021 | 2022 | 2023 | FORMULA |
| CCN finanziario | 68.648.200 | 195.615.687 | 55.882.297 | Attivo corrente - Passivo Corrente |
| Margine di tesoreria | 60.602.807 | 186.640.729 | 45.607.313 | Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente |
| Indice liquidità primaria | 1,28 | 1,85 | 1,14 | Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente |
| Indice liquidità secondaria | 1,31 | 1,89 | 1,18 | Attivo corrente/Passivo corrente |
| Capitale circolante operativo | 150.091.078 | 179.898.765 | 165.130.824 | Clienti + Magazzino - Fornitori |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo | 10,51% | 9,54% | 9,24% | EBITDA/CI |

- Valutazioni sull'andamento di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

Profilo di solidità

Nel 2023, la solidità patrimoniale di SMAT S.p.a. ha subito una serie di variazioni significative, legate principalmente all'aumento dell'attivo fisso netto e alla diminuzione del margine di struttura secondario. L'incremento dell'attivo fisso netto è dovuto all'aumento del valore dei beni in concessione tra le immobilizzazioni immateriali. L'investimento in beni in concessione, che rappresentano infrastrutture essenziali per il servizio offerto da SMAT, riflette una strategia di sviluppo e manutenzione a lungo termine, aumentando leggermente la rigidità della struttura patrimoniale. L'aumento dell'attivo fisso netto è indicativo di un impegno strategico nelle infrastrutture, anche se questo ha reso la struttura patrimoniale meno flessibile rispetto al 2022, e ha causato un'ulteriore diminuzione del margine di struttura primaria, che presenta un valore largamente negativo. Inoltre, il margine di struttura secondario è sceso drasticamente da 195.615.587 euro a 55.882.297 euro, segnando una variazione negativa del 71,4%. Questa riduzione è principalmente dovuta al forte aumento delle passività correnti. La scadenza del prestito obbligazionario al 14 aprile 2024 ha trasferito il debito dalle passività consolidate a quelle correnti, riducendo quindi le passività a lungo termine e limitando la copertura degli investimenti durevoli. Questa situazione determina una minore copertura degli impieghi fissi con risorse permanenti, implicando una maggiore esposizione a breve termine e richiedendo una gestione attenta del rifinanziamento del debito.

Profilo di redditività

La redditività di SMAT nel 2023 è rimasta complessivamente stabile, sebbene sia stata influenzata dall'aumento dei mezzi di terzi e del costo dell'indebitamento finanziario. L'incremento dei mezzi di terzi esplicitamente onerosi ha comportato un aumento del costo complessivo dell'indebitamento, con una conseguente crescita degli oneri finanziari per SMAT. Questo incremento degli interessi passivi ha ridotto il margine di redditività, portando a una leggera contrazione del ROI (Return on Investment). La contrazione del ROI è il risultato dell'aumento del capitale investito netto caratteristico, necessario per finanziare gli investimenti in infrastrutture e il mantenimento dei beni in concessione. Ciononostante, ROS (Return on Sales), ROE (Return on Equity) e ROA (Return on Assets), presentano valori pressoché stazionari, per cui il giudizio sulla redditività rimane comunque positivo.

Profilo di liquidità

Il profilo della liquidità per SMAT nel 2023 presenta un quadro influenzato negativamente dall'aumento delle passività correnti. Il decremento più evidente riguarda il margine di tesoreria, anche a causa della diminuzione delle liquidità differite dovuta alla corrispondente decrescita dei crediti verso altri. In generale, quasi tutti gli indici di liquidità hanno subito un peggioramento rispetto al 2022, principalmente a causa dell'aumento del passivo corrente per via della scadenza del prestito obbligazionario. Nonostante i valori rimangano ancora sotto controllo, con il trasferimento di tale debito alle passività a breve termine, la struttura finanziaria ha visto un aumento del fabbisogno di liquidità a breve, che riduce la capacità dell'azienda di coprire i debiti correnti con l'attivo disponibile. Questo cambiamento impone una gestione attenta delle risorse liquide, in vista della scadenza del prestito, per garantire la stabilità finanziaria e il rifinanziamento nei prossimi mesi.

Conclusione

Nel 2023, SMAT S.p.a. ha registrato un anno con risultati complessivamente stabili dal punto di vista patrimoniale e reddituale, ma ha subito un peggioramento significativo della liquidità. Questo cambiamento è dovuto principalmente all'aumento delle passività correnti causato dal trasferimento del prestito obbligazionario nelle passività a breve termine in vista della scadenza ad aprile 2024. Tale variazione ha indebolito la capacità dell'azienda di coprire i debiti a breve termine con l'attivo corrente, come evidenziato dal calo della maggior parte degli indici di liquidità. Dal punto di vista della solidità patrimoniale, l'azienda ha incrementato gli investimenti in beni concessi, rafforzando l'attivo fisso netto e mantenendo una struttura patrimoniale stabile, seppur meno elastica. La riduzione del margine di struttura secondario evidenzia una minore copertura degli impieghi durevoli, ma la stabilità dei mezzi propri continua a garantire una base solida. In conclusione, SMAT si trova in una posizione complessivamente stabile, ma il peggioramento della liquidità richiede attenzione e un piano strategico per il rifinanziamento del debito a breve termine. La

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_1 |
| Denominazione società partecipata: | Risorse Idriche S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso di nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato (servizio di interesse generale), occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto, in conferimento da SMAT S.p.a., il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
- in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> ENAC |
| <input type="checkbox"/> ARERA | <input type="checkbox"/> AGCOM |
| <input type="checkbox"/> ART | |

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 20,00 |
| Numero amministratori | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|------------|
| 2023 | 29.132,00 |
| 2022 | 20.998,00 |
| 2021 | 9.964,00 |
| 2020 | 17.714,00 |
| 2019 | 3.493,00 |
| 2018 | 34.458,00 |
| 2017 | 4.713,00 |
| 2016 | 32.503,00 |
| 2015 | 11.749,00 |
| 2014 | 23.816,00 |
| 2013 | 131.834,00 |

| Importi in euro | |
|---|--------------|
| Costo del personale | 1.421.472,00 |
| Compensi amministratori | 35.920,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 19.550,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 10.000,00 |

è presente altresì l'organo di vigilanza con un compenso di € 7.273

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 2023 | 3.890.666,00 | 0,00 |
| 2022 | 3.007.360,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.461.776,00 | 0,00 |
| 2020 | 2.451.245,00 | 169,00 |
| 2019 | 2.487.615,00 | 1.136,00 |
| 2018 | 3.117.357,00 | 0,00 |
| 2017 | 2.417.292,00 | 23.831,00 |
| 2016 | 2.552.916,00 | 0,00 |
| 2015 | 2.611.860,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 3.119.934,00 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La Società, pur operando nell'ambito del servizio idrico come la capogruppo SMAT S.p.a., è attiva nel settore engineering e risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della capogruppo, innestandosi operativamente nell'organizzazione territoriale del servizio

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Inoltre l'attività della partecipata riguarda anche progettazione e direzione lavori delle opere finanziate dal PNRR e vincolate da tempi di attuazione molto condizionanti.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione
La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio in quanto consente di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa con il Piano d'Ambito. Non ravvisando quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione, l'amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_1 |
| Denominazione società partecipata: | Risorse Idriche S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Risorse Idriche S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| Risorse Idriche S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|------------------|------------------|----------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | - |
| Attivo immobilizzato | 134.082 | 82.359 | -38,58% |
| Attivo circolante | 5.607.768 | 3.918.728 | -30,12% |
| Ratei e risconti attivi | 46.377 | 42.311 | -8,77% |
| Totale dell'Attivo | 5.788.227 | 4.043.398 | -30,14% |
| Patrimonio netto | 718.020 | 747.155 | 4,06% |
| Fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 | - |
| TFR | 909.984 | 966.870 | 6,25% |
| Debiti | 4.157.444 | 2.327.307 | -44,02% |
| Ratei e risconti passivi | 2.779 | 2.066 | -25,66% |
| Totale del Passivo | 5.788.227 | 4.043.398 | -30,14% |

| Risorse Idriche S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|------------------|------------------|------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Valore della produzione | 3.007.360 | 3.890.666 | 29,37% |
| Costi della produzione | 2.950.659 | 3.732.813 | 26,51% |
| <i>di cui per acquisto beni</i> | <i>15.411</i> | <i>15.666</i> | <i>1,65%</i> |
| <i>di cui per servizi</i> | <i>1.263.450</i> | <i>1.750.962</i> | <i>38,59%</i> |
| <i>di cui godimento di beni di terzi</i> | <i>117.530</i> | <i>107.424</i> | <i>-8,60%</i> |
| <i>di cui per personale</i> | <i>1.426.673</i> | <i>1.421.472</i> | <i>-0,36%</i> |
| Risultato della gestione operativa | 56.701 | 157.853 | 178,40% |
| Proventi ed oneri finanziari | -8.939 | -108.656 | -1115,53% |
| Rettifiche attività e passività finanziarie | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte | 47.762 | 49.197 | 3,00% |
| Imposte sul reddito | 26.764 | 20.065 | -25,03% |
| Risultato di esercizio | 20.998 | 29.132 | 38,74% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_2 |
| Denominazione società partecipata: | AIDA Ambiente S.r.l. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruticoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza, affidatole al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del Sistema Idrico Integrato, e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
 - in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:*
- | | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> ENAC |
| <input checked="" type="checkbox"/> ARERA | <input type="checkbox"/> AGCOM |
| <input type="checkbox"/> ART | |

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_2

Denominazione società partecipata: AIDA Ambiente S.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 8,00 |
| Numero amministratori | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| | |
|---|------------|
| Costo del personale | 557.218,00 |
| Compensi amministratori | 27.072,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 6.552,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 10.000,00 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|------------|
| 2023 | 176.574,00 |
| 2022 | 104.228,00 |
| 2021 | 25.100,00 |
| 2020 | 53.827,00 |
| 2019 | 115.815,00 |
| 2018 | 173.097,00 |
| 2017 | 117.704,00 |
| 2016 | 397.350,00 |
| 2015 | 389.797,00 |
| 2014 | 312.909,00 |
| 2013 | 238.838,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | contributi in conto esercizio | |
|--|-------------------------------|-----------|
| 2023 | 1.861.065,00 | 32.321,00 |
| 2022 | 1.881.305,00 | 37.432,00 |
| 2021 | 1.941.258,00 | 0,00 |
| 2020 | 1.393.363,00 | 1.395,00 |
| 2019 | 1.456.351,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.548.864,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.373.553,00 | 0,00 |
| 2016 | 1.851.216,00 | 0,00 |
| 2015 | 1.890.269,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 1.894.542,67 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

SMAT S.p.a.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è già oggetto di misure di razionalizzazione con l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., come richiesto dalla L. Galli n. 36/1994. In tal senso non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società - aggregazione in SMAT

In attuazione del Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato dall'Assemblea dei Soci della Capogruppo del 26/6/2020 ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale. La razionalizzazione è da perseguire mediante la liquidazione della società e conclusione dell'aggregazione di AIDA nella sua capogruppo. La procedura di razionalizzazione dovrebbe completarsi entro l'esercizio 2025. L'amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà l'evoluzione della procedura.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_2 |
| Denominazione società partecipata: | AIDA Ambiente S.r.l. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per AIDA Ambiente S.r.l. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| AIDA Ambiente S.r.l. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|------------------|------------------|--------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | - |
| Attivo immobilizzato | 57.329 | 236.405 | 312,37% |
| Attivo circolante | 1.589.037 | 1.552.814 | -2,28% |
| Ratei e risconti attivi | 7.616 | 5.939 | -22,02% |
| Totale dell'Attivo | 1.653.982 | 1.795.158 | 8,54% |
| Patrimonio netto | 819.335 | 995.911 | 21,55% |
| Fondi per rischi ed oneri | 100.000 | 0 | -100,00% |
| TFR | 178.746 | 192.049 | 7,44% |
| Debiti | 553.942 | 605.581 | 9,32% |
| Ratei e risconti passivi | 1.959 | 1.617 | -17,46% |
| Totale del Passivo | 1.653.982 | 1.795.158 | 8,54% |

| AIDA Ambiente S.r.l. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Valore della produzione | 1.918.737 | 1.893.386 | -1,32% |
| Costi della produzione | 1.739.035 | 1.713.644 | -1,46% |
| <i>di cui per acquisto beni</i> | <i>129.608</i> | <i>108.992</i> | <i>-15,91%</i> |
| <i>di cui per servizi</i> | <i>903.216</i> | <i>956.145</i> | <i>5,86%</i> |
| <i>di cui godimento di beni di terzi</i> | <i>115.580</i> | <i>35.642</i> | <i>-69,16%</i> |
| <i>di cui per personale</i> | <i>568.874</i> | <i>557.218</i> | <i>-2,05%</i> |
| Risultato della gestione operativa | 179.702 | 179.742 | 0,02% |
| Proventi ed oneri finanziari | 28 | -6 | -121,43% |
| Rettifiche attività e passività finanziarie | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte | 179.730 | 179.736 | 0,00% |
| Imposte sul reddito | 75.503 | 3.162 | -95,81% |
| Risultato di esercizio | 104.227 | 176.574 | 69,41% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_3 |
| Denominazione società partecipata: | Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da un servizio di acquedotto del Comune di Adria e della fusione per incorporazione della controllata Acquedotto Monferrato S.p.a., ha deliberato di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento volontario ed anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile, e si è provveduto alla nomina di un collegio di liquidatori composto da due membri. L'atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31/05/2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso o nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili S.p.a. esercitava l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvedeva a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definiva obiettivi strategici e svolgeva consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società aveva altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. L'assemblea straordinaria dei soci del 29/04/2021, a seguito della cessione dell'ultima concessione gestita afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria e della fusione per incorporazione della controllata Acquedotto Monferrato S.p.a., ha deliberato di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento volontario ed anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile, e si è provveduto alla nomina di un collegio di liquidatori composto da due membri. L'atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31/05/2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
 - in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:*
- | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input type="checkbox"/> | ARERA | <input type="checkbox"/> | AGCOM |
| <input type="checkbox"/> | ART | | |
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_3 |
| Denominazione società partecipata: | Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | | |
|--|--|---|
| Numero medio dipendenti | 0,00 | |
| Numero amministratori | 2 | Liquidatori della società |
| di cui nominati dall'Ente | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri suolenti |
| di cui nominati dall'Ente | | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti | |

| | |
|--|-----------|
| Costo del personale | 0,00 |
| Compensi amministratori | 40.000,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 25.000,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 14.000,00 |

| Risultato d'esercizio (g) | Risultato netto del conto economico d'esercizio | Risultato del Conto Economico complessivo dell'esercizio |
|---------------------------|---|--|
| 2023 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 2022 | 311.000,00 | 311.000,00 |
| 2021 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 2020 | -3.042.000,00 | -3.042.000,00 |
| 2019 | -709.000,00 | -709.000,00 |
| 2018 | -10.708.000,00 | -10.708.000,00 |
| 2017 | -3.868.000,00 | -3.863.000,00 |
| 2016 | -7.236.000,00 | -7.232.000,00 |
| 2015 | -5.633.000,00 | -5.512.000,00 |
| 2014 | -5.734.820,00 | -6.093.551,00 |
| 2013 | -4.820.245,00 | -4.736.576,00 |

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 2023 | 912.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1.692.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 886.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 894.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 168.000,00 | 0,00 |
| 2018 | 285.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.391.000,00 | 0,00 |
| 2016 | 405.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 865.000,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 1.163.333,33 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
La società SAP S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2021 che ne ha decretato lo scioglimento anticipato volontario ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile. Ad oggi le procedure di liquidazione di SAP S.p.a. risultano ancora in corso, scontando i tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle procedure in essere.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_3 |
| Denominazione società partecipata: | Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Attività non correnti | 17.216.000 | 16.778.000 | -2,54% |
| Attività correnti | 27.685.000 | 27.956.000 | 0,98% |
| Totale Attività | 44.901.000 | 44.734.000 | -0,37% |
| Patrimonio netto | 17.164.000 | 17.192.000 | 0,16% |
| Passività non correnti | 13.177.000 | 13.677.000 | 3,79% |
| Passività correnti | 14.560.000 | 13.865.000 | -4,77% |
| Totale Patrimonio Netto e Passività | 44.901.000 | 44.734.000 | -0,37% |

| Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Totale ricavi e proventi | 1.692.000 | 912.000 | -46,10% |
| Totale costi operativi | -1.129.000 | -517.000 | 54,21% |
| <i>di cui per acquisti di materiali e servizi esterni</i> | <i>-1.129.000</i> | <i>-517.000</i> | <i>54,21%</i> |
| <i>di cui costi del personale</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-</i> |
| Margine operativo lordo | 563.000 | 395.000 | -29,84% |
| Ammortamenti | 0 | 0 | - |
| Svalutazioni di valore attività correnti | 0 | 0 | - |
| Svalutazioni di attività non correnti ed accantonamenti | -275.000 | -750.000 | -172,73% |
| Svalutazioni di valore di attività non correnti destinate alla | 0 | 0 | - |
| Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti | 0 | 0 | - |
| Risultato operativo | 288.000 | -355.000 | -223,26% |
| Adeguamenti fondo rischi e svalutazioni partecipazioni | 0 | 0 | - |
| Dividendi da controllate | 0 | 0 | - |
| Dividendi da collegate | 0 | 0 | - |
| Altri proventi finanziari | 30.000 | 548.000 | 1726,67% |
| Altri oneri finanziari | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte derivante dalle attività | 318.000 | 193.000 | -39,31% |
| Imposte sul reddito | -7.000 | -16.000 | -128,57% |
| Utile (perdita) netto dell'esercizio prima del | 311.000 | 177.000 | -43,09% |
| Utile (perdita) netto relativo alle attività destinate ad essere cedute | 0 | 0 | - |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 311.000 | 177.000 | -43,09% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_4 |
| Denominazione società partecipata: | Servizio Idrico Integrato del Biellese e Verellese S.p.a. - SII S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Verellese (servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARERA |
| <input type="checkbox"/> | ART |

| | |
|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input type="checkbox"/> | AGCOM |
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_4

Denominazione società partecipata: Servizio Idrico Integrato del Biellese e Verellese S.p.a. - SII S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 45,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

È altresì presente un Direttore Generale, Segretario

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| | |
|---|--------------|
| Costo del personale | 2.350.791,00 |
| Compensi amministratori | 25.002,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 20.034,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 13.989,00 |

di cui € 5.911 per altri servizi diversi dalla revisione contabile

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|--------------|
| 2023 | 428.636,00 |
| 2022 | 367.314,00 |
| 2021 | 238.574,00 |
| 2020 | 215.124,00 |
| 2019 | 197.245,00 |
| 2018 | 669.899,00 |
| 2017 | 1.043.147,00 |
| 2016 | 308.888,00 |
| 2015 | 324.008,00 |
| 2014 | 244.593,00 |
| 2013 | 48.271,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 2023 | 14.072.024,00 | 0,00 |
| 2022 | 13.617.835,00 | 0,00 |
| 2021 | 12.067.373,00 | 0,00 |
| 2020 | 11.693.186,00 | 0,00 |
| 2019 | 11.819.963,00 | 0,00 |
| 2018 | 12.240.789,00 | 0,00 |
| 2017 | 12.598.023,00 | 0,00 |
| 2016 | 11.908.365,00 | 0,00 |
| 2015 | 11.920.682,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 13.252.410,67 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata: Ind_4

Denominazione società partecipata: Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | - |
| Attivo immobilizzato | 21.428.353 | 22.617.513 | 5,55% |
| Attivo circolante | 11.787.917 | 9.863.554 | -16,32% |
| Ratei e risconti attivi | 34.900 | 23.750 | -31,95% |
| Totale dell'Attivo | 33.251.170 | 32.504.817 | -2,24% |
| Patrimonio netto | 6.061.542 | 6.490.179 | 7,07% |
| Fondi per rischi ed oneri | 96.107 | 0 | -100,00% |
| TFR | 895.027 | 962.794 | 7,57% |
| Debiti | 25.572.758 | 24.439.506 | -4,43% |
| Ratei e risconti passivi | 625.736 | 612.338 | -2,14% |
| Totale del Passivo | 33.251.170 | 32.504.817 | -2,24% |

| Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|------------------|------------------|----------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Valore della produzione | 13.769.989 | 14.234.526 | 3,37% |
| Costi della produzione | 12.533.104 | 12.679.905 | 1,17% |
| <i>di cui per acquisto beni</i> | <i>456.289</i> | <i>519.848</i> | <i>13,93%</i> |
| <i>di cui per servizi</i> | <i>5.224.783</i> | <i>5.635.917</i> | <i>7,87%</i> |
| <i>di cui godimento di beni di terzi</i> | <i>507.808</i> | <i>538.674</i> | <i>6,08%</i> |
| <i>di cui per personale</i> | <i>2.403.141</i> | <i>2.350.791</i> | <i>-2,18%</i> |
| Risultato della gestione operativa | 1.236.885 | 1.554.621 | 25,69% |
| Proventi ed oneri finanziari | -510.899 | -966.512 | -89,18% |
| Rettifiche attività e passività finanziarie | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte | 725.986 | 588.109 | -18,99% |
| Imposte sul reddito | 358.672 | 159.473 | -55,54% |
| Risultato di esercizio | 367.314 | 428.636 | 16,69% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_5 |
| Denominazione società partecipata: | Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding) |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
 - si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
 - Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
 - È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015
 - Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
 - La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
 - Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
 - È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
 - Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)
- Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*
- La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Asti Servizi Pubblici S.p.A. è una multiutility a controllo pubblico che gestisce servizi pubblici a rete (servizio idrico integrato) e servizi pubblici locali (igiene urbana, trasporto, servizi cimiteriali) prevalentemente a favore della città di Asti.
- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:
 - MEF (direttiva 9 settembre 2019) ENAC
 - ARERA AGCOM
 - ART
 - L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_5 |
| Denominazione società partecipata: | Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding) |

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|--|--|
| Numero medio dipendenti | 0,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

| | |
|--|-----------|
| Costo del personale | 0,00 |
| Compensi amministratori | 23.321,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 7.000,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 7.008,00 |

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|------------|
| 2023 | 791.741,00 |
| 2022 | 140.269,00 |
| 2021 | 347.792,00 |
| 2020 | -7.786,00 |
| 2019 | 346.122,00 |
| 2018 | 692.865,00 |
| 2017 | 542.812,00 |
| 2016 | 387.393,00 |
| 2015 | 212.390,00 |
| 2014 | 207.523,00 |
| 2013 | 77.528,00 |

| FATTURATO* | Attività di Holding | Attività produttive di beni e servizi | contributi in conto esercizio |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | (al netto dei contributi in conto esercizio) | | |
| 2023 | 848.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 203.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 452.148,00 | 730,00 | 0,00 |
| 2020 | 68.983,00 | 68.423,00 | 0,00 |
| 2019 | 499.265,00 | 118.386,00 | 0,00 |
| 2018 | 847.435,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 682.440,00 | 119.867,00 | 0,00 |
| 2016 | 483.096,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 295.845,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 501.460,00 | 243,33 | |

*stante l'oggetto sociale e l'effettiva attività svolta sia da conto di entrambe le dimensioni di fatturato riconducibili alla partecipata

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo SMAT S.p.a. in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del D.lgs. 175/2016 sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_5 |
| Denominazione società partecipata: | Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding) |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | - |
| Attivo immobilizzato | 17.106.600 | 17.106.600 | 0,00% |
| Attivo circolante | 1.384.373 | 2.119.611 | 53,11% |
| Ratei e risconti attivi | 0 | 0 | - |
| Totale dell'Attivo | 18.490.973 | 19.226.211 | 3,98% |
| Patrimonio netto | 18.388.332 | 19.113.446 | 3,94% |
| Fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 | - |
| TFR | 0 | 0 | - |
| Debiti | 102.641 | 112.765 | 9,86% |
| Ratei e risconti passivi | 0 | 0 | - |
| Totale del Passivo | 18.490.973 | 19.226.211 | 3,98% |

| Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|----------------|----------------|----------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Valore della produzione | 0 | 0 | - |
| Costi della produzione | 63.477 | 56.729 | -10,63% |
| <i>di cui per acquisto beni</i> | 0 | 0 | - |
| <i>di cui per servizi</i> | 57.599 | 51.543 | -10,51% |
| <i>di cui godimento di beni di terzi</i> | 0 | 0 | - |
| <i>di cui per personale</i> | 0 | 0 | - |
| Risultato della gestione operativa | -63.477 | -56.729 | 10,63% |
| Proventi ed oneri finanziari | 203.746 | 848470 | 316,44% |
| Rettifiche attività e passività finanziarie | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte | 140.269 | 791.741 | 464,44% |
| Imposte sul reddito | 0 | 0 | - |
| Risultato di esercizio | 140.269 | 791.741 | 464,44% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_6 |
| Denominazione società partecipata: | Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Erogazione del Servizio Idrico Integrato |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
 in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
 in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
 Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
 in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input type="checkbox"/> | ARERA | <input type="checkbox"/> | AGCOM |
| <input type="checkbox"/> | ART | | |
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|------|
| Numero medio dipendenti | 1,00 |
| Numero amministratori | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 0 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | - |

Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante dell'impresa; è altresì presente un curatore fallimentare e due procuratori

| Importi in euro | |
|---|-------|
| Costo del personale | *n.d. |
| Compensi amministratori | *n.d. |
| Compensi componenti organo di controllo | *n.d. |
| Compensi incarico di revisione legale | *n.d. |

| RISULTATO D'ESERCIZIO | | |
|-----------------------|--|-------|
| 2023 | | *n.d. |
| 2022 | | *n.d. |
| 2021 | | *n.d. |
| 2020 | | *n.d. |
| 2019 | | *n.d. |
| 2018 | | *n.d. |
| 2017 | | *n.d. |
| 2016 | | *n.d. |
| 2015 | | *n.d. |
| 2014 | | *n.d. |
| 2013 | | *n.d. |

*ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio | |
|--|---------|-------------------------------|-------|
| 2023 | | | *n.d. |
| 2022 | | | *n.d. |
| 2021 | | | *n.d. |
| 2020 | | | *n.d. |
| 2019 | | | *n.d. |
| 2018 | | | *n.d. |
| 2017 | | | *n.d. |
| 2016 | | | *n.d. |
| 2015 | | | *n.d. |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | #DIV/0! | | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società APS S.p.a. è oggetto di procedura fallimentare e l'ultimo bilancio depositato risale al 31.12.2012; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Procedura fallimentare

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., rientrante nel gruppo SMAT, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013. In data 27/11/2013 il Collegio Arbitrale, a seguito di richiesta pervenuta dalla Curatela fallimentare, ha disposto la prosecuzione dell'Arbitrato che vede opposta Acque Potabili Siciliane S.p.A. all'AATO 1 Palermo. In data 25/06/2015 è stato depositato il Lodo finale dell'arbitrato, notificato poi dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015, contro cui l'AATO 1 Palermo ha proposto appello. La Corte d'Appello di Palermo ha poi confermato sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, emessi dal Collegio Arbitrale, con sentenza depositata l'08/01/2021, contro cui AATO 1 Palermo ha proposto ricorso in Cassazione. Acque Potabili, in proprio e quale capofila dell'ATI aggiudicataria della gara, si è costituita in giudizio in data 16.7.2021, proponendo Controrcorso. Si è in attesa della data di fissazione dell'udienza, pertanto ad oggi le procedure risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_7 |
| Denominazione società partecipata: | Mondo Acqua S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese (ATO 4), tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
- in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input type="checkbox"/> | ARERA | <input type="checkbox"/> | AGCOM |
| <input type="checkbox"/> | ART | | |
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_7

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 13,00 |
| Numero amministratori | 7 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| | |
|---|------------|
| Costo del personale | 936.969,00 |
| Compensi amministratori | 35.940,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 17.680,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 10.700,00 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|------------|
| 2023 | 384.660,00 |
| 2022 | 19.566,00 |
| 2021 | 204.728,00 |
| 2020 | 206.865,00 |
| 2019 | 44.675,00 |
| 2018 | -44.716,00 |
| 2017 | 37.943,00 |
| 2016 | 197.351,00 |
| 2015 | 14.512,00 |
| 2014 | 220.468,00 |
| 2013 | 64.633,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | contributi in conto esercizio | |
|--|-------------------------------|------------|
| 2023 | 4.853.305,00 | 48.336,00 |
| 2022 | 5.527.917,00 | 45.258,00 |
| 2021 | 4.851.156,00 | 45.989,00 |
| 2020 | 4.649.462,00 | 64.673,00 |
| 2019 | 4.961.448,00 | 56.588,00 |
| 2018 | 4.909.371,00 | 504.545,00 |
| 2017 | 5.032.831,00 | 0,00 |
| 2016 | 4.550.278,00 | 0,00 |
| 2015 | 4.866.394,00 | 0,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 5.077.459,33 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia è in corso a livello di ambito territoriale ottimale la riorganizzazione del servizio per la conduzione alla gestione unica; in tal senso la partecipata sconta le procedure di razionalizzazione necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

Azioni da intraprendere:

Razionalizzazione a livello di ambito territoriale ottimale
 A seguito di costituzione del gestore unico dell'ATO 4 la partecipata indiretta è oggetto di un percorso di razionalizzazione, riorganizzazione e aggregazione coordinato a livello di ambito territoriale di riferimento. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione della procedura in essere.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_7 |
| Denominazione società partecipata: | Mondo Acqua S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del Servizio Idrico Integrato |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Mondo Acqua S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta. In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| Mondo Acqua S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | - |
| Attivo immobilizzato | 7.926.552 | 8.375.171 | 5,66% |
| Attivo circolante | 5.333.339 | 4.221.627 | -20,84% |
| Ratei e risconti attivi | 8.010 | 26.579 | 231,82% |
| Totale dell'Attivo | 13.267.901 | 12.623.377 | -4,86% |
| Patrimonio netto | 2.159.514 | 2.544.183 | 17,81% |
| Fondi per rischi ed oneri | 1.867.335 | 1.892.913 | 1,37% |
| TFR | 278.661 | 221.095 | -20,66% |
| Debiti | 7.976.012 | 7.083.508 | -11,19% |
| Ratei e risconti passivi | 986.379 | 881.678 | -10,61% |
| Totale del Passivo | 13.267.901 | 12.623.377 | -4,86% |

| Mondo Acqua S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Valore della produzione | 5.590.505 | 4.918.193 | -12,03% |
| Costi della produzione | 5.504.888 | 4.389.647 | -20,26% |
| <i>di cui per acquisto beni</i> | <i>179.935</i> | <i>231.678</i> | <i>28,76%</i> |
| <i>di cui per servizi</i> | <i>1.702.452</i> | <i>1.672.048</i> | <i>-1,79%</i> |
| <i>di cui godimento di beni di terzi</i> | <i>924.687</i> | <i>899.486</i> | <i>-2,73%</i> |
| <i>di cui per personale</i> | <i>915.598</i> | <i>936.969</i> | <i>2,33%</i> |
| Risultato della gestione operativa | 85.617 | 528.546 | 517,34% |
| Proventi ed oneri finanziari | -41.309 | -90.699 | -119,56% |
| Rettifiche attività e passività finanziarie | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte | 44.308 | 437.847 | 888,19% |
| Imposte sul reddito | 24.742 | 53.187 | 114,97% |
| Risultato di esercizio | 19.566 | 384.660 | 1865,96% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_8 |
| Denominazione società partecipata: | Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile |

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso di nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MEF (direttiva 9 settembre 2019) | <input type="checkbox"/> | ENAC |
| <input type="checkbox"/> | ARERA | <input type="checkbox"/> | AGCOM |
| <input type="checkbox"/> | ART | | |
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_8

Denominazione società partecipata: Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti | 28,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Incarico di revisione legale | è presente una società di revisione legale dei conti |

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro

| | |
|---|--------------|
| Costo del personale | 1.707.710,00 |
| Compensi amministratori | 64.897,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 21.840,00 |
| Compensi incarico di revisione legale | 10.501,00 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|-----------------------|-------------|
| 2023 | 69.518,00 |
| 2022 | 34.388,00 |
| 2021 | 15.299,00 |
| 2020 | 52.838,00 |
| 2019 | 64.745,00 |
| 2018 | 117.047,00 |
| 2017 | 65.476,00 |
| 2016 | -199.719,00 |
| 2015 | 35.355,00 |
| 2014 | -307.323,00 |
| 2013 | -473.047,00 |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 2023 | 6.709.296,00 | 907.127,00 |
| 2022 | 6.376.036,00 | 1.011.881,00 |
| 2021 | 5.444.443,00 | 850.982,00 |
| 2020 | 6.428.359,00 | 863.726,00 |
| 2019 | 4.311.176,00 | 858.154,00 |
| 2018 | 6.583.043,00 | 860.859,00 |
| 2017 | 4.610.900,00 | 867.585,00 |
| 2016 | 5.441.965,00 | 867.144,00 |
| 2015 | 5.319.556,00 | 905.202,00 |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | 6.176.591,67 | |

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

| | |
|---|---|
| Progressivo società partecipata: | Ind_8 |
| Denominazione società partecipata: | Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile |

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

| Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | - |
| Attivo immobilizzato | 33.409.826 | 31.936.567 | -4,41% |
| Attivo circolante | 7.008.890 | 7.418.641 | 5,85% |
| Ratei e risconti attivi | 93.835 | 141.615 | 50,92% |
| Totale dell'Attivo | 40.512.551 | 39.496.823 | -2,51% |
| Patrimonio netto | 16.903.378 | 16.918.644 | 0,09% |
| Fondi per rischi ed oneri | 42.057 | 24.924 | -40,74% |
| TFR | 1.195.243 | 1.235.682 | 3,38% |
| Debiti | 8.032.951 | 7.816.921 | -2,69% |
| Ratei e risconti passivi | 14.338.922 | 13.500.652 | -5,85% |
| Totale del Passivo | 40.512.551 | 39.496.823 | -2,51% |

| Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Var. % |
|--|------------------|------------------|----------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Valore della produzione | 7.375.534 | 7.172.733 | -2,75% |
| Costi della produzione | 7.243.576 | 6.944.783 | -4,12% |
| <i>di cui per acquisto beni</i> | <i>49.336</i> | <i>27.006</i> | <i>-45,26%</i> |
| <i>di cui per servizi</i> | <i>3.281.829</i> | <i>2.904.903</i> | <i>-11,49%</i> |
| <i>di cui godimento di beni di terzi</i> | <i>52.605</i> | <i>16.461</i> | <i>-68,71%</i> |
| <i>di cui per personale</i> | <i>1.697.800</i> | <i>1.707.710</i> | <i>0,58%</i> |
| Risultato della gestione operativa | 131.958 | 227.950 | 72,74% |
| Proventi ed oneri finanziari | -82.898 | -124.477 | -50,16% |
| Rettifiche attività e passività finanziarie | 0 | 0 | - |
| Risultato prima delle imposte | 49.060 | 103.473 | 110,91% |
| Imposte sul reddito | 14.672 | 33.955 | 131,43% |
| Risultato di esercizio | 34.388 | 69.518 | 102,16% |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

| | |
|---|--|
| Progressivo società partecipata: | Ind_9 |
| Denominazione società partecipata: | Galatea S.c.a.r.l. |
| Tipo partecipazione: | Indiretta |
| Attività svolta: | Costruzione e conduzione impianto di depurazione |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofruttilicoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:
- MEF (direttiva 9 settembre 2019) ENAC
- ARERA AGCOM
- ART
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Numero medio dipendenti | | *n.d. |
| Numero amministratori | 1 | Trattasi di Liquidatore |
| di cui nominati dall'Ente | | |
| Numero componenti organo di controllo | 0 | |
| di cui nominati dall'Ente | | |
| Incarico di revisione legale | | *n.d. |

Importi in euro

| | | |
|---|--|-------|
| Costo del personale | | *n.d. |
| Compensi amministratori | | *n.d. |
| Compensi componenti organo di controllo | | *n.d. |
| Compensi incarico di revisione legale | | *n.d. |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO | | |
|-----------------------|--|-------|
| 2023 | | *n.d. |
| 2022 | | *n.d. |
| 2021 | | *n.d. |
| 2020 | | *n.d. |
| 2019 | | *n.d. |
| 2018 | | *n.d. |
| 2017 | | *n.d. |
| 2016 | | *n.d. |
| 2015 | | *n.d. |
| 2014 | | *n.d. |
| 2013 | | *n.d. |

Importi in euro

| FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) | | contributi in conto esercizio | |
|--|---------|-------------------------------|-------|
| 2023 | | | *n.d. |
| 2022 | | | *n.d. |
| 2021 | | | *n.d. |
| 2020 | | | *n.d. |
| 2019 | | | *n.d. |
| 2018 | | | *n.d. |
| 2017 | | | *n.d. |
| 2016 | | | *n.d. |
| 2015 | | | *n.d. |
| FATTURATO MEDIO 2021-2023 | #DIV/0! | | |

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
 Il Tribunale di Torino, con Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017, ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 3 cod. civ. per la società Galatea S.c.a.r.l., rientrante nel gruppo SMAT e ne ha dichiarato lo scioglimento, con conseguente messa in liquidazione. Ad oggi le procedure di liquidazione risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione della procedura in essere.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Progressivo | Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-------------|---|------------------------|---|---------------------------|--|
| Dir_1 | Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a. | Diretta | Servizi di igiene ambientale | 0,71% | Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società SETA S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza delle stesse, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società SETA S.p.a. al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti |
| Dir_2 | ASMEL Consortile S.c.a.r.l. | Diretta | Esercizio di attività e funzioni di Centrale di committenza | 0,183% | Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Asmel Consortile S.c.a.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Asmel Consortile S.c.a.r.l. è la Centrale di Committenza dell'Ente per le gare telematiche; l'Amministrazione ritiene quindi di mantenere la partecipazione in quanto strategica ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune proseguirà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità. Tale presidio terrà conto anche dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti. |
| Dir_3 | Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a. | Diretta | Servizi smaltimento e trattamento dei rifiuti | 0,01171% | Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società TRM S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti. |
| Dir_4 | Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. | Diretta | Gestione del Servizio Idrico Integrato | 0,00013% | Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'affidamento in house del servizio idrico integrato avviene a livello di ambito territoriale ottimale e compete ad ATO n. 3 Torinese concertare eventuali azioni da intraprendere. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti. |
| Ind_1 | Risorse Idriche S.p.a. | Indiretta | Servizi di engineering nel settore idrico | 0,0001191% | Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio in quanto consente di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa con il Piano d'Ambito. Non ravvisando quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione, l'amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità. |
| Ind_4 | Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. | Indiretta | Gestione del Servizio Idrico Integrato | 0,0000260% | Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità. |

| Progressivo | Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-------------|--|------------------------|---|---------------------------|---|
| Ind_5 | Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. | Indiretta | Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding) | 0,0000130% | <p>Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta</p> <p>Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d). La società NOS S.p.a. risulta quindi funzionale alla capogruppo SMAT S.p.a. in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del D.lgs. 175/2016 sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.</p> |
| Ind_8 | Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. | Indiretta | Gestione parco tecnologico ambientale | 0,0000044% | <p>Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta</p> <p>La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.</p> |

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

| Azione di razionalizzazione | Progressivo | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Tempi di realizzazione degli interventi | Risparmi attesi (importo) | Note |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Razionalizzazione | Ind_7 | Mondo Acqua S.p.a. | 0,0000064% | n.d. | NO | La società capogruppo, SMAT S.p.a., non ravvisa risparmi significativi in relazione all'esiguità della quota detenuta; di conseguenza, anche il Comune di Brandizzo non si attende risparmi significativi dall'operazione di cessione delle quote |
| Liquidazione | Ind_3 | Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. | 0,0000618% | Società in corso di liquidazione | NO | La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, il 29/04/2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31/05/2021. |
| | Ind_6 | Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento - APS S.p.a. | 0,0000128% | Società attualmente oggetto di procedura fallimentare | NO | Sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013 |
| | Ind_9 | Galatea S.c.a.r.l. | 0,0000007% | Società in corso di liquidazione | NO | Provvedimento RGG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino |
| Fusione/Incorporazione | Ind_2 | AIDA Ambiente S.r.l. | 0,0000663% | entro il 2025 | NO | La società capogruppo, SMAT S.p.a., ravvisa risparmi in relazione ai compensi dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, della società di revisione e dell'organismo di Vigilanza, stimati nell'importo di € 47.500 annui. In considerazione dell'esiguità della quota detenuta dal Comune di Brandizzo nella società tramite, SMAT S.p.a., non si ravvisano per l'ente risparmi significativi |

APPENDICE
AL PIANO DI REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE 2024
del Comune di Brandizzo
(art. 30 D.Lgs. n.201/2022)

COMUNE DI BRANDIZZO – ADEMPIMENTI DI RACCORDO FRA IL D.LGS. N. 201/2022 e L'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Il D.Lgs. n.201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, all’art. 30, comma 1, prevede che debba essere effettuata una ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3).

Il citato decreto prevede però due punti di “collegamento” con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.175/2016 (art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”), in particolare:

- l’art. 17, comma 5, prevede che venga dato conto nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo art. 20 (“*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”), delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società “in house”, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- l’art. 30, comma 2, che prevede “*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali, quale stralcio dalla relazione di cui al comma 2 dell’art. 30, D.Lgs. n.201/2022.

Individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati “in house” di competenza del Comune di Brandizzo

Le attività/servizi/funzioni che il Comune di Brandizzo affida (direttamente o indirettamente) a soggetti nei quali detiene una partecipazione al capitale sociale/fondo di dotazione sono i seguenti:

| N. | ATTIVITA' | SOGGETTO | |
|----|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Funzioni Ente Ambito Idrico Integrato | ATO 3 TORINESE | partecipazione a mezzo AREA OMOGENEA |
| 2 | Funzioni Consorzio Area Vasta servizi ambientali | CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 | partecipazione diretta |
| 3 | Funzione Consorzio Area Vasta impianti | AUTORITA' RIFIUTI PIEMONTE | partecipazione a mezzo CAV CB16 |
| 4 | Funzioni e attività socio assistenziali | CISS | partecipazione diretta |
| 5 | Servizio idrico integrato | SMAT spa | partecipazione diretta |
| 6 | Servizio ambientale | SETA spa | partecipazione diretta |
| 7 | Servizio termovalorizzatore | TRM spa | partecipazione diretta |

Riepilogando:

- I soggetti di cui ai numeri da 1 a 3 costituiscono ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 201/2022 “*Enti competenti*” (art. 2, comma 1, lettera b), ai quali compete direttamente l’attività di ricognizione in oggetto;
- Il soggetto di cui al numero 4 costituisce Consorzio (rientrante nella categoria di cui sopra “Enti competenti” in qualità di “*forme associative previste dall'ordinamento*” al quale compete direttamente l’attività di ricognizione in oggetto;
- I servizi di cui ai numeri da 5 a 7 (idrico integrato – 5 - e ambientale – 6/7) sono affidati, a soggetti ai quali il Comune partecipa come socio, direttamente dagli “Enti Competenti” (ATO 3;

CONSORZIO DI AREA VASTA CB16; AUTORITA RIFIUTI Piemonte – subentrata ad ATO-R); il servizio idrico integrato sub 5 con affidamento nella forma “in house”, i servizi ambientali sub 6/7 nella forma “a società mista”.

Pertanto, in esito alla ricognizione in corso, della quale il presente documento costituisce uno stralcio, si può concludere quanto segue:

- I servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di affidamento in house sono esclusivamente quelli individuati al punto 5 (servizio idrico integrato a SMAT spa);
- I servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui ai punti 6/7 (servizi ambientali a SETA spa e TRM spa) non sono affidati “in house”, ma a società mista;
- Tali servizi non risultano comunque di diretta competenza del Comune di Brandizzo per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 201/2022 e, di conseguenza, per il “rimando” all’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, in quanto rientranti nella competenza prevista per altri “Enti competenti” titolari delle funzioni specifiche ai sensi di quanto previsto al citato art. 2, comma 1, lettera b del D.Lgs. n.201/2022.

Considerazioni finali

Tenuto conto di quanto sopra esposto:

- Per quanto concerne quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n.201/2022:
 - Il Comune di Brandizzo recepirà, ove formulate, eventuali indicazioni in ordine al mantenimento o meno degli affidamenti in house da parte degli “Enti Competenti”;
 - Non si rilevano comunque (per quanto a conoscenza del Comune) situazioni dalle quali possano evidenziarsi significative problematiche nella gestione dei citati servizi.
- Per quanto concerne quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n.201/2022:
 - Non sussistono servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nella competenza del Comune di Brandizzo che debbano costituire oggetto della prevista “appendice” alla Relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016.

COMUNE DI BRANDIZZO
Città Metropolitana di Torino
Il Revisore Unico

OGGETTO: Misure di razionalizzazione 2023, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Brandizzo – Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 – Appendice ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022”

Verbale n. 13 del 09/12/2024

La sottoscritta Dott.ssa Franca Furgiuele, Revisore Unico del Comune di Brandizzo, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29/07/2024, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 3616 e iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.165965

Al fine di esprimere il proprio parere, “misure di razionalizzazione 2023, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Brandizzo – Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 – Appendice ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022”, ha esaminato la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 1075 del 05/12/2024.

Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI , ha rilevato l'opportunità di acquisire il parere, circa la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett. a) TUEL.

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2023 delle partecipazioni “ex art.20 c.4 D.Lgs 175/2016” allegato a)
- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016; allegato b)
- del piano di razionalizzazione 2024 degli organismi partecipati al 31.12.2023 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016) allegato c)
- appendice al piano di revisione periodica delle partecipate 2024 del comune di Brandizzo (art. 30 d.lgs. n.201/2022) allegato d)

Preso Atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute al 31/12/2023 come segue:

1. Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.;
2. ASMEL Consortile S.c.a.r.l.;
3. Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.;
4. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.;
5. Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.;
6. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.;
7. Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.;
8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a..

Di Dare Atto che restano incluse dal sistema delle partecipazioni, ma separate rispetto a quelle indicate dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1075 del 05/12/2024 al punto 5), in quanto sono in corso, processi di fusione o di liquidazione:

1. per la società AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., nell'ambito del percorso di riunificazione del servizio idrico sul territorio, è stato definito il processo di fusione/incorporazione nella capogruppo;
2. per la società Mondo Acqua S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., sono in corso procedure di razionalizzazione nell'ambito del processo di riorganizzazione ed aggregazione nel nuovo gestore unico dell'ATO 4;
3. per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;
4. per Società Acque Potabili S.p.a. e Galatea S.c.a.r.l., realtà indirettamente partecipate per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure di liquidazione.

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Collegno (TO), 09/12/2024

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Franca Furgiuele



Firmato digitalmente da:
Furgiuele Franca
Firmato il 09/12/2024 18:29
Seriale Certificato: 3192150
Valido dal 15/01/2024 al 15/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA